SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 1° giugno 2001.

Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

01A12326

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2001, n. **461.**

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n. 23;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato *A*, n. 63;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;

Visto l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali nella seduta del 22 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 aprile 2001 e del 4 giugno 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della difesa;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «impiegato» o «dipendente» l'appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'appartenente alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre categorie indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

b) per «militare» l'appartenente a forze armate o a corpi ad ordinamento militare;

c) per «Amministrazione» la pubblica amministrazione o il Corpo militare, equiparato o di Polizia, di appartenenza del dipendente;

d) per «Commissione» la Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

e) per «Comitato» il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10.

Art. 2.
Iniziativa a domanda

1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo.

4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menoma-

zione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella *A* o alla tabella *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.

5. La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.

6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di privilegio, nonché per l'applicazione della tabella *A* o della tabella *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella *F*1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 3.

Avvio d'ufficio

1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale.

2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.

Art. 4.

Tutela della riservatezza

1. In applicazione dell'articolo 22, comma 3-*bis*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il presente regolamento identifica le tipologie di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità perseguite.

2. Gli uffici e gli organismi interessati all'applicazione del presente regolamento possono trattare, nei casi previsti, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati.

3. Possono essere effettuate, in conformità agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati. Eventuali operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sono consentite solo previa indicazione scritta dei motivi. Gli uffici e gli organismi interessati rendono pubblica, con proprio atto, la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base a vigenti disposizioni normative.

4. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in ordine alle misure anche organizzative da adottare per la tutela della riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS.

Art. 5.

Istruttoria

1. L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale.

2. L'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta inammissibilità o irricevibilità, respinge la domanda stessa con provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il termine di trenta giorni, le competenze di cui al presente comma e gli adempimenti istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono essere decentrate con atto organizzativo interno dell'Amministrazione.

3. Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma 2, l'ufficio che provvede ad adottare il provvedimento finale, nel medesimo termine di cui al comma 2 e salvo quanto previsto dall'articolo 8, trasmette alla Commissione territorialmente competente la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.

4. Il responsabile dell'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

5. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, il dipendente può comunicare l'opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento, con effetto sospensivo del procedimento, salvo che non abbia già dichiarato, nella domanda stessa o in altra comunicazione comunque attinente al procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione dei dati personali da parte degli uffici competenti.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di avvio di ufficio del procedimento.

Art. 6.

Commissione

1. La diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, è effettuata dalla Commissione territorialmente competente in rela-

zione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.

2. La Commissione è composta di tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'Ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.

3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermità o lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con le modalità indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.

4. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.

5. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.

6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.

7. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, il verbale è inviato direttamente al Comitato dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.

8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il Presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.

9. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.

12. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.

13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed è approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.

Art. 7.

Incombenze dell'Amministrazione

1. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.

2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

3. Nel caso di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, l'ufficio emana il provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa, all'interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la possibilità di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il termine di decadenza previsto dall'articolo 2.

4. L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato, nel termine di cui al comma 1, quando riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità o lesione, che la domanda è stata presentata oltre i termini di decadenza.

Art. 8.

Presentazione diretta di certificazione medica

1. Al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente o l'avente diritto in caso di morte del dipendente può presentare, contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità specificamente dichiarata ovvero della causa clinica di morte, con le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa. Il competente ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano condizioni di inammissibilità o irricevibilità, inoltra la domanda e la certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato la relazione di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

3. L'effettuazione della visita di cui al comma 1 è disposta, previa richiesta del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1. Alla visita il dipendente può farsi assistere da un medico di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

4. La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti interruttivi o sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all'articolo 2.

Art. 9.

Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico

1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6, l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa, nonché con l'organizzazione anche territoriale della sanità militare, può trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1, per l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1.

2. La Commissione medica procede all'accertamento sanitario, ai sensi dell'articolo 6, comma 1; si applicano, anche per la procedura seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all'articolo 7.

3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente articolo, la Commissione medica è di volta in volta integrata con un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o amministrazione di appartenenza.

Art. 10.

Comitato di verifica per le cause di servizio

1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio.

2. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a venticinque e non inferiore a quindici, scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonché tra ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.

3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico dell'organismo di provenienza la spesa relativa al trattamento economico complessivo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il Presidente del Comitato.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del Comitato provenienti dalle diverse magistrature.

6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l'utilità di riunione plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.

7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o ritardi.

8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria, costituita da un contingente di personale, non superiore alle cinquanta unità, appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità di organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei relativi

compiti di supporto, anche in relazione all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non superiori a tre, nell'ambito della dotazione di personale dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e sono definiti modalità e termini per la conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle domande predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 10.

12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di verifica in relazione alla specificità di materia o analogia di cause di servizio o infermità. A supporto dell'attività dei Comitati speciali è utilizzato l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, è elevato a settanta unità, senza aggravi di oneri.

13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per l'attivazione dell'articolo 4.

Art. 11.

Pareri del Comitato

1. Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni all'amministrazione.

3. Il parere è motivato ed è firmato dal Presidente e dal Segretario.

4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato può richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica prevista dall'articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui all'articolo 9, scelta in modo da assicurare la diversità dell'organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la visita medica è effettuata nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, il verbale della visita medica è trasmesso direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.

Art. 12.

Unicità di accertamento

1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

Art. 13.

Atti per via telematica

1. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validità di atti e convalida di firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via telematica devono essere debitamente motivate nella nota di trasmissione degli atti stessi.

3. È in facoltà del dipendente chiedere, in qualunque stato del procedimento, che la comunicazione allo stesso degli atti, da parte dei competenti uffici, avvenga per via telematica, fornendo a tal fine i dati necessari.

4. In caso di trasmissione in forma cartacea, il verbale recante diagnosi medica è inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota di comunicazione.

Art. 14.

Termini e competenza

1. L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.

2. Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni.

3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della espressione del parere del Comitato, è adottato un unico provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di con-

cessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedimentali previsti dal presente regolamento.

4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.

5. La competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti finali dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento è del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa amministrazione.

Art. 15.

Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità

1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

3. In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.

Art. 16.

Accelerazione di procedure

1. L'Amministrazione non può chiedere pareri, anche d'ordine tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal presente regolamento né dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate necessità emergenti nel corso dell'istruttoria. In tal caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.

Art. 17.

Trattamenti pensionistici di privilegio

1. Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio, a fini di trattamento pensionistico di privilegio, nonché di stati invalidanti al servizio o di inabilità non dipendenti da causa di servizio, sempre per fini pensionistici, dei dipendenti civili e militari dello Stato, si seguono le procedure indicate dal presente regolamento e dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, fino all'assunzione da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) dei relativi procedimenti, sulla base dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la presentazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di privilegio, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.

Art. 18.

Disposizione transitoria

1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio, già presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente regolamento.

2. Gli accertamenti di inabilità non dipendente da causa di servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187, avviati con domande pervenute all'Amministrazione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo le procedure di cui al citato decreto ministeriale; per le domande successive si applicano le procedure previste dal presente regolamento in tema di accertamento di inidoneità al servizio.

3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati personali.

Art. 19.

Norme finali e di coordinamento

1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti per concessione a qualsiasi titolo di indennità collegate al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le vigenti disposizioni.

3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.

4. L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.

5. Le regioni e le province autonome provvedono alle finalità e alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo nell'ambito della propria autonomia legislativa e organizzativa.

Art. 20.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11, 11-*bis*, 12, 13 e 14, nonché l'articolo 5 per la parte non richiamata dall'articolo 19 del presente regolamento;

b) il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, salvo gli articoli 19, 20 e 21;

c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

e) l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172, commi primo, secondo, terzo e quarto, nonché gli articoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

f) l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

h) l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *Il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 160

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 e del punto 23) dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione

della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis).* I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.».

«23. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

legge 8 agosto 1991, n. 274;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.».

— Si trascrive il testo del punto 63 dell'allegato *A* della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999):

«63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

legge 23 agosto 1988, n. 400;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

— Per i riferimenti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, si veda nelle note all'art. 19 ed all'art. 20.

— Per i riferimenti al regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, si veda nelle note all'art. 20.

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda nelle note all'art. 20.

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si veda nelle note all'art. 20.

— La legge 23 dicembre 1970, n. 1094, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1971, n. 8, reca: «Estensione dell'equo indennizzo al personale militare.».

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si veda nelle note all'art. 1, all'art. 10, all'art. 17 ed all'art. 20.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1979, n. 28, reca: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1982, n. 16, reca: «Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533.».

— La legge 2 maggio 1984, n. 111, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1984, n. 124, reca: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.».

— Per i riferimenti al decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, si veda nelle note all'art. 20.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.».

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349, si veda nelle note all'art. 20.

— Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 1994, n. 178, reca: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.».

— Per i riferimenti alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si veda nelle note all'art. 20.

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56, reca: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato):

«Art. 1 *(Soggetti del diritto)*. — I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme del presente testo unico.

Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari delle Forze armate dei Corpi di polizia.

Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.».

— Si riporta il testo dell'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:

«Art. 165. — Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

(I restanti commi sono abrogati dal decreto che qui si pubblica)».

Note all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1982, n. 16, reca: «Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533»; la tabella *A* concerne: «Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo»; la tabella *B* concerne: «Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1979, n. 28, reca: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»; la tabella *F* concerne: «Assegno per cumulo di infermità».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):

«Art. 22 *(Dati sensibili)*. — 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-*bis*. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.

Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-*bis.* Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le

misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h)*. Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.».

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675):

« Art. 3 *(Dati trattati)*. — 1. I soggetti pubblici sono autorizzati a trattare i soli dati essenziali per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

2. I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *c)*, *d)* ed *e)*, della legge, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato persone trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con le modalità di cui al comma 4 anche quando detti dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

6. I dati non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato.».

«Art. 4 *(Operazioni eseguibili)*. — 1. Rispetto ai dati la cui disponibilità è essenziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta di altri soggetti.

2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonché i trattamenti di dati ai sensi dell'art. 17 della legge, sono effettuati solo con l'indicazione scritta dei motivi.

3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonché le operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute sancito dall'art. 23, comma 4, della legge.».

— La legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1990, n. 132, reca: «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS».

Nota all'art. 6:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, si veda nelle note all'art. 4.

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto.legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti):

«2. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente.».

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, si veda nelle note all'art. 8.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1997, n. 137, reca: «Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 3, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità.».

— Il decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 1998, n. 188, reca: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia pensionistica.».

— Si riporta il testo dell'art. 2-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278:

«Art. 2-*bis (Riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalità idonee a garantire unità di indirizzo e di coordinamento in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza.

2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità, con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le modalità ed i criteri di trasmissione alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidità civile del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte degli organi sanitari ai quali è demandata la determinazione dello stato di invalidità. Le predette commissioni, che assumono la denominazione di commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento, possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello stato di invalidità oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l'interessato a visita diretta.

3. L'INPDAP, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione e la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente ad uno stato di invalidità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti connessi alla eventuale revoca dei trattamenti.».

Note all'art. 10:

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 3 agosto 2001, n. 317 (*Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001 n. 181), entrata in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione, reca: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge, con modificazioni, dal l'art. 1, della legge 3 agosto 2001, n. 317:

«3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 1974, n. 120, reca: «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 166 abrogato dal regolamento che qui si pubblica:

«Art. 166 *(Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie)*. — Sulla dipendenza delle infermità contratte o delle lesioni riportate dal dipendente ovvero sulle cause della sua morte esprime il proprio parere, nei casi previsti, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Detto comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da un numero di membri stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I componenti devono appartenere alle seguenti categorie di personale anche se a riposo:

magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, funzionari del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata; ufficiali generali e superiori medici.

Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, della amministrazione presso la quale il dipendente prestava servizio.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Durante l'incarico i componenti in attività di servizio continuano, ad eccezione del presidente, ad esercitare le loro normali funzioni.

È in facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le funzioni di vice presidente del comitato a non oltre due membri di esso scelti tra i magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quella di consigliere.

Il comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilità della adunanza plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal presidente e da cinque membri dei quali almeno due magistrati e un ufficiale medico o un funzionario medico della Polizia di Stato. Alla costituzione delle sezioni provvede il presidente del comitato.

Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate a magistrati della Corte dei conti o a funzionari dell'amministrazione dello Stato.».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo degli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675:

«Art. 8 *(Responsabile)*. — 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.».

«Art. 19 *(Incaricati del trattamento)*. — 1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato):

«Art. 169 *(Ammissibilità della domanda)*. — La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.

Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1º agosto 1994, n. 178, reca: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3:

«5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'art. 10, legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito *curriculum* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.».

Nota all'art. 18:

— Il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1997, n. 150, concerne: «Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale e obbligatoria.».

Note all'art. 19:

— La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1926, n. 64, reca: «Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.».

— Si riporta il testo dei commi primo e secondo dell'art. 5:

«Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di novanta giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio può ricorrere alla competente Direzione di sanità militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta:

dal direttore di sanità militare territoriale, il quale può delegare un colonnello medico più anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente;

da due ufficiali superiori medici, membri.

A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 1966, n. 11, reca: «Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, relative alle procedure per gli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni, ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.».

Note all'art. 20:

— La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1926, n. 64, reca: «Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.». (Gli articoli dall'1 al 10 e l'art. 15 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica. L'art 5 è abrogato per la parte non richiamata dall'art. 19 del regolamento che qui si pubblica.).

— Il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 1928, n. 122, reca: «Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.». (Gli articoli dall'1 al 18 e gli articoli dal 22 al 36 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 1957, n. 22, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.». (L'art. 130 è abrogato dal regolamento che qui si pubblica).

— Si riporta il testo dell'art. 129, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:

«Art. 129 *(Dispensa)*. — Può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonché quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

Ai fini del precedente comma è considerato di persistente insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al "buono".

All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

(Commi 4 e 5 abrogati dal regolamento che qui si pubblica).

È fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 1957, n. 200, reca: «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.». (Gli articoli 39, 40 e 56 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 1974, n. 120, reca: «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.». (Gli articoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.).

— Si riporta il testo dell'art. 175 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:

«Art. 172 *(Accertamenti sanitari)*. — (Commi abrogati dal regolamento che qui si pubblica).

Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della commissione medica ospedaliera, da un collegio di medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.».

— La legge 21 settembre 1987, n. 387, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 settembre 1987, n. 220 e convertita in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 20 novembre 1987, n. 472 (*Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 1987, n. 273), reca: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.». Il comma secondo dell'art. 1 della legge 20 novembre 1987, n. 472, ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 101, 22 maggio 1987, n. 199, e 21 luglio 1987, n. 297, non convertiti in legge. (L'art. 5-*bis* è abrogato dal regolamento che qui si pubblica).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1994, n. 132, supplemento ordinario, reca: «Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.». (Regolamento abrogato dal decreto che qui si pubblica.).

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.». (Comma 121 dell'art. 1 abrogato dal regolamento che qui si pubblica).

01G0516

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territoro del comune di La Spezia a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi in località Marinasco.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nel corso dei lavori di scavo della galleria della «variante Aurelia» tra le località Ortonovo e Borghetto Vara - 1° lotto, nel comune di La Spezia, si sono verificati diffusi e rilevanti fenomeni di dissesto idrogeologico sui due versanti interessati dalle opere, che hanno coinvolto la viabilità, alcuni edifici privati, il cimitero comunale ed il Monastero di S. Maria del Mare;

Visti gli esiti del sopralluogo, disposto dal Dipartimento della protezione civile ed effettuato in data 1° ottobre 2001 dai professori Canuti e Casagli, del Gruppo nazionale di difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, congiuntamente a tecnici della regione, della provincia, del comune e dell'ANAS, dai quali emerge una situazione di particolare rischio in località Strà di Qua e nella zona del cimitero di Marinasco, nel comune di La Spezia, in cui sono stati già adottati vari provvedimenti di inagibilità da parte dell'autorità sindacale;

Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 23 ottobre 2001 presso il comune di La Spezia, cui hanno preso parte rappresentanti della regione Liguria, della provincia di La Spezia, del comune di La Spezia, della prefettura di La Spezia, del Dipartimento della protezione civile e dell'ANAS, e nel corso della quale sono state concordate misure atte ad affrontare la problematica in parola, nonché è stato stabilito, congiuntamente tra la provincia di La Spezia ed il comune di La Spezia, di inoltrare la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza ex art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Considerato che il complesso degli interventi finora posti in essere da parte dei soggetti interessati necessita di ulteriori tempi di attuazione per la definizione e soluzione delle problematiche connesse al superamento dell'emergenza;

Vista la nota n. 2278, trasmessa in data 27 ottobre 2001, con la quale il comune di La Spezia, in relazione ai succitati eventi, ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza;

Considerato che gli organi istituzionali competenti per territorio nell'esercizio dei propri poteri ordinari hanno posto in essere una serie di misure che a tutt'oggi risultano insufficienti per la ripresa delle normali condizioni di vita;

Considerato che le condizioni determinatesi nei suddetti territori sono tali da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza;

Ritenuta l'urgenza di fronteggiare tali situazioni di emergenza determinandone la durata e l'estensione territoriale;

D'intesa con la regione Liguria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 dicembre 2001 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per quanto evidenziato in premessa, è dichiarato fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio del comune di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

01A13850

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2001.

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza, nel territorio della regione Sardegna per l'emergenza connessa al sistema delle risorse idriche;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la richiesta del presidente della giunta regionale della Sardegna - Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, pervenuta con nota n. 645 del 13 settembre 2001;

Vista l'ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001 del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, con la quale è stato approvato il nono stralcio del programma di interventi per la risoluzione della emergenza idrica;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 dicembre 2001, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2003 lo stato di emergenza nel territorio della regione Sardegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

01A13851

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2001.

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamità naturali conseguenti a eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria il 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 15 dicembre 2000 con il quale è stato prorogato la stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria, interessate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 22 dicembre 2000 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la provincia di Terni, interessata da un evento sismico il 16 dicembre 2000;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle regioni interessate in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Vista la richiesta congiunta dei presidenti delle regioni Marche e Umbria, pervenuta con nota n. 31/259/UCD del 17 ottobre 2001;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 dicembre 2001, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza nei territori delle regioni Marche, Umbria e della provincia di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

01A13852

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2001.

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali a causa del dissesto idrogeologico a Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 22 dicembre 2000 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza, nel territorio del comune di Niscemi a causa del dissesto idrogeologico verificatosi il 12 ottobre 1997;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la richiesta del prefetto di Caltanissetta pervenuta con nota n. 351/98 Gab del 5 ottobre 2001;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 dicembre 2001 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza nel territorio del comune di Niscemi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

01A13853

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 dicembre 2001.

Attribuzione di codice A.I.C. con procedura europea centralizzata alla specialità medicinale per uso veterinario «Eurican Herpes 205».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 22 luglio 1993 (CEE) n. 2309/93, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Vista la decisione della Commissione europea n. C (2001) 786 del 26 marzo 2001 ed i relativi allegati, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eurican Herpes 205» della ditta Merial - Lione (Francia), rilasciata secondo la procedura europea centralizzata;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Ritenuto necessario attribuire al medicinale veterinario di cui trattasi un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Al medicinale per uso veterinario EURICAN HERPES 205 (agenti dell'herpesvirus del cane) già inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/2/01/029/002 - polvere e solvente per emulsione iniettabile uso sottocutaneo - flacone (vetro) da 1 dose di liofilizzato e flacone (vetro) di solvente 1 ml - 2×10 flaconi, viene attribuito il seguente numero di A.I.C. 102947013;

EU/2/01/029/002 - polvere e solvente per emulsione iniettabile uso sottocutaneo - flacone (vetro) da 1 dose di liofilizzato e flacone (vetro) di solvente 1 ml - 5×10 flaconi, viene attribuito il seguente numero di A.I.C. 102947025.

Art. 2.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relative al medicinale di cui al presente decreto al Ministero della salute al Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla società titolare.

Roma, 7 dicembre 2001

Il direttore generale: MARABELLI

01A14048

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 dicembre 2001.

Selezione pubblica finalizzata alla formazione dell'albo degli esperti tecnico-scientifici, previsti dal punto A.5 della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonché l'art. 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale, che prevedono che, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica possa avvalersi di esperti iscritti in apposito elenco previo accertamento dei requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca industriale;

Vista la deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 febbraio 1996 con la quale venivano fissati i criteri per l'inserimento e la permanenza degli esperti tecnico-scientifici nell'albo previsto dal punto A.5 della deliberazione del MURST del 29 aprile 1994;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione di un nuovo albo degli esperti, secondo criteri e procedure idonei ad assicurare la massima funzionalità dell'albo stesso;

Tenuto conto dei criteri definiti dal gruppo di lavoro istituito con decreto ministeriale n. 353-Ric. del 6 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 860-Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina dei componenti del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una selezione pubblica finalizzata alla formazione del richiamato albo;

Sentito il Comitato di cui al predetto art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della formazione dell'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è indetta una selezione pubblica secondo i criteri e le procedure qui di seguito specificati.

Art. 2.

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo;

b) dirigenti di ricerca o primi ricercatori degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'ENEA e dell'ASI;

c) personalità in possesso di documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno decennale, in una struttura di ricerca pubblica o privata.

Art. 3.

1. La selezione è effettuata sulla base di apposita valutazione atta ad accertare:

a) la competenza tecnico-scientifica del richiedente, relativa ad uno o più dei settori scientifico-disciplinari (di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 reperibile sul sito Web: www.miur.it, alla voce «università/offerta formativa»), e con riferimento ai comparti produttivi (di cui alla classificazione ISTAT '91 riportata al sito Web: www.istat.it/metadati/index.html) nell'ambito dei quali si esplica la predetta competenza;

b) l'esperienza di gestione, nel settore della ricerca industriale, di programmi e/o di organismi di elevata complessità.

Art. 4.

1. Ai fini della prima costituzione dell'albo, le domande dovranno essere presentate entro l'8 febbraio 2002 utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «albo esperti». Il servizio sarà attivo a decorrere dal 9 gennaio 2002.

2. Il servizio consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - ufficio V - piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

3. Le domande potranno essere corredate di *curriculum* e/o di ogni altro elemento informativo idoneo all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, della competenza nei settori e nei comparti di cui ai punti *a)* e *b)* del precedente art. 3. Dovrà, comunque, essere allegata l'autorizzazione del relativo ente di appartenenza di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le domande, previa verifica della relativa regolarità formale effettuata dall'ufficio competente, saranno valutate da una apposita commissione così composta:

il capo del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici del MIUR;

il presidente del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999;

il direttore del servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca del MIUR;

due dirigenti del servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca del MIUR, indicati dal direttore del servizio stesso.

L'ufficio V del servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca del MIUR assicura le funzioni di segreteria.

5. La selezione dovrà concludersi nei 30 giorni successivi al termine fissato per la scadenza delle presentazione delle domande di cui al precedente comma 1. Dei lavori e dei relativi esiti, la Commissione riferisce periodicamente al Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999.

6. Al termine dei lavori, con specifico decreto ministeriale si darà luogo alla formale costituzione dell'albo di cui al precedente art. 1. Il decreto è tempestivamente comunicato ai partecipanti alla selezione, a cura dell'ufficio V del servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca del MIUR, corredato della relativa motivazione in caso di diniego.

7. Nell'ambito del decreto di cui al precedente comma 5, saranno altresì specificate i criteri per la permanenza degli esperti nell'albo e le relative modalità di verifica.

Art. 5.

1. Sono automaticamente inseriti nell'albo, e comunque previa presentazione della documentazione di cui al precedente art. 4:

coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto, facciano già parte dell'albo degli esperti di cui al punto A.5 della deliberazione del MURST del 29 aprile 1994;

coloro che, nelle more del relativo inserimento nell'albo, siano stati incaricati di svolgere attività di valutazione tecnico-scientifica nell'ambito di progetti e/o programmi presentati ai sensi del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, e/o nell'ambito delle attività di programmazione negoziata di cui alla legge n. 488/1992 attribuite alla competenza del MIUR;

coloro che abbiano fatto parte in qualità di componenti, effettivi o supplenti, del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, o del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6 della legge n. 104/1995.

2. I componenti, effettivi e supplenti, del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, non possono partecipare alla selezione di cui al presente decreto.

Art. 6.

1. Le domande di cui al precedente art. 4 potranno essere presentate anche successivamente alla scadenza del termine fissato nel presente decreto: le stesse saranno esaminate dalla Commissione con cadenza trimestrale. Con specifico provvedimento il Ministero provvede al conseguente aggiornamento dell'albo.

Art. 7.

1. Con successivo provvedimento sarà determinata la misura dei compensi da attribuire agli esperti all'atto dell'assegnazione dei relativi incarichi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

ALLEGATO

MIUR ALBO ESPERTI Modulo Iscrizione

DATI PERSONALI			
cognome			
nome			
data di nascita		nazionalità	
luogo di nascita		sesso	M F
partita IVA			
codice fiscale			
titolo		email	

Indirizzo per corrispondenza [1]

indirizzo			
Cap		nazione	
città		provincia	
telefono		telefono	
telefono		Fax	

IMPIEGO ATTUALE			
univer./rag. sociale			
ruolo		natura giuridica	
facoltà [2]			
email			
indirizzo			
cap		nazione	
città		provincia	
telefono		telefono	
telefono		fax	

COORDINATE BANCARIE					
ABI		CAB		conto	
banca					
agenzia n.					
indirizzo					
cap		nazione			
città		provincia			

Preso atto delle informazioni sulla legge 675/96 esprimo il mio consenso al trattamento per le seguenti finalità: raccolta e conservazione dei miei dati personali al fine della fornitura del servizio di iscrizione all'albo degli esperti; elaborazione dei miei dati personali, secondo le modalità e nei limiti indicati nelle rispettive informative della legge; elaborazione dei miei dati personali per scopi amministrativi contabili.

Firma

____

[1] Inserire solo se diverso da quello della sede di lavoro

[2] Solo per le università

LEGENDA

DATI PERSONALI			
nazionalità (da completare)	ALBANIA	ALGERIA	ARGENTINA
	BANGLADESH	BENIN	BIELORUSSIA
	BOSNIA	BRASILE	BURKINA
	FASO	CAMERUN	CILE
	CINA	COLOMBIA	CONGO
	COSTA D'AVORIO	CROAZIA	CUBA
	EGITTO	ETIOPIA	EX JUGOSLAVIA
	FILIPPINE	FRANCIA	GERMANIA
	GHANA	GIORDANIA	GUINEA
	INDIA	INGHILTERRA	IRAQ
	ITALIA	JUGOSLAVIA	KUWAIT
	LIBANO	LIBERIA	MACEDONIA
	MAROCCO	NIGERIA	NOMADI
	OLANDA	PAKISTAN	PALESTINA
	PERÙ	POLONIA	PORTOGALLO
	REP.DOMINICANA	REPUBBLICA CECA	ROMANIA
	RUSSIA	SENEGAL	SIRIA
	SLOVENIA	SOMALIA	SPAGNA
	SRI LANKA	THAILANDIA	TOGO
	TUNISIA	TURCHIA	UGANDA
	UNGHERIA	VIETNAM	ZAIRE
titolo (esempi)	Sig., Sig.ra, Dott., Dott.ssa, Avv., Ing., Prof., Arch.		

IMPIEGO ATTUALE				
ruolo (esempi)	Manager, Dirigente, Docente, Progettista, Quadro, Impiegato, Commerciale,			
natura giuridica	01	Società per azioni	02	Società a responsabilità limitata
	03	Società in accomandita semplice	04	Società in nome collettivo
	05	Società in accomandita per azioni	06	Cooperative
	07	Altre società private	11	Enti pubblici economici
	12	Enti pubblici non economici	13	Enti ospedalieri
	14	Aziende provinciali, regionali e comunali e loro esercizi	15	Consorzi
	16	Fondazioni	17	Università
	18	Altri enti	19	Enti morali

INCARICHI	
tipo attività (da completare)	*Valutazione progetto, Monitoraggio progetto, Direzione progetto*

LINGUE STRANIERE

Indicare il livello di conoscenza secondo la struttura di seguito riportata

Livello Base	A1	Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.
	A2	Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (Es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell'ambiente circostante sa esprimere bisogni immediati.
Livello Autonomo	B1	Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. E' in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. E' in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.
	B2	Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione. E' in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
Livello Padronanza	C1	Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.
	C2	Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di significato in situazioni complesse.

01A14250

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CIRCOLARE 21 dicembre 2001, n. **592.**

Procedimento penale davanti al giudice di pace, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Indicazioni riguardanti gli adempimenti di cancelleria.

Ai signori Presidenti delle Corti di appello
Ai signori Procuratori generali presso le Corti di appello

Premessa.

Il prossimo 2 gennaio 2002 entrerà in vigore la disciplina relativa alla competenza penale del giudice di pace, contenuta nel decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e nel relativo regolamento di esecuzione (decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 204).

Si ritiene opportuno, anche in considerazione di taluni aspetti inediti di tale normativa, fornire agli uffici alcune indicazioni in ordine agli adempimenti riguardanti il procedimento.

Preliminarmente, si rileva che il succitato decreto legislativo prevede (art. 2), l'applicabilità (salvo che per gli istituti espressamente disciplinati in modo specifico e per altri di cui è disposta l'espressa esclusione) delle disposizioni del codice di rito e della relativa disciplina attuativa (decreto legislativo n. 271 del 1989); dal canto suo, il regolamento d'esecuzione (decreto ministeriale n. 204 del 2001) prevede (art. 26), per quanto ivi non disciplinato, l'osservanza del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale (decreto ministeriale n. 334 del 1989).

Tutte le accennate disposizioni troveranno pertanto applicazione, nei limiti della compatibilità con la specifica disciplina, anche nel rito davanti al giudice onorario, cosicchè, in tali limiti, esse rimarranno dato normativo di riferimento anche per quanto riguarda gli adempimenti di cancelleria richiesti dal nuovo rito penale.

1. *Tenuta dei registri.*

Per quanto riguarda la tenuta dei registri obbligatori, l'art. 3 del decreto ministeriale n. 204 del 2001 richiama

le previsioni del decreto ministeriale del 14 marzo 2001 che, conformemente a quanto disposto dall'art. 51, ultimo comma, del decreto legislativo, ha approvato i registri per il procedimento penale davanti al giudice di pace.

In ordine alle modalità di tenuta l'art. 3, comma 3, del regolamento richiama inoltre le disposizioni dei capi I, princìpi generali, e II, tenuta informatizzata, del regolamento sulla tenuta dei registri (decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264).

In particolare, il decreto ministeriale 14 marzo 2001 ha dettato la disciplina dei registri per il procedimento innanzi al giudice di pace.

Al riguardo, va segnalato che in detto decreto è espressamente stabilito che, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 30 settembre 1989 e successive modificazioni.

Vanno quindi richiamati i noti princìpi generali in materia di registri, tra i quali quelli sulla ufficialità e obbligatorietà, nonché l'obbligo della c.d. chiusura giornaliera, con riferimento alle impugnazioni, secondo le direttive emanate, da ultimo, con la circolare n. 586 diramata dalla direzione generale degli affari penali in data 27 aprile 2001.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento. viene ribadita la facoltà di utilizzo di registri sussidiari senza carattere ufficiale.

Infine, con una specifica disposizione (art. 2 del decreto ministeriale 14 marzo 2001), si è espressamente autorizzata la tenuta in forma cartacea, secondo i modelli di cui ai relativi decreti ministeriali, dei registri, sino alla fornitura dei modelli informatizzati.

Per quel che riguarda poi i modelli dei registri, si segnala che nel procedimento davanti al giudice di pace continueranno ad essere utilizzati taluni registri ordinari, analiticamente indicati nel comma 3 dell'art. 1 del decreto del 14 marzo 2001.

In particolare, trattasi degli attuali registri modelli 27, 28, 29, 30, 31, 34, 42, che saranno utilizzati, anche dagli uffici del giudice di pace.

Il registro mod. 25 (registro delle deleghe per le funzioni di pubblico ministero in udienza), a suo tempo in uso nelle Procure presso le preture, ed ora nelle procure presso i tribunali, sarà tenuto anche in relazione ai procedimenti di competenza del giudice di pace.

In riferimento, poi, ai registri modelli 44 - registro delle notizie di reato (ignoti), e 45 registro degli atti non costituenti notizie di reato, si segnala l'opportunità che i procedimenti per reati di competenza del giudice di pace in essi inseriti siano indicati con modalità tali da rendere gli stessi facilmente individuabili, ad esempio utilizzando la sigla Gdp, o simili.

Del tutto nuovi sono, invece, i registri qui di seguito elencati:

registro delle attività del pubblico ministero nei procedimenti davanti al giudice di pace (mod. 21-*bis*);

registro generale dell'ufficio del giudice di pace circondariale (mod. 20-*bis*);

registro generale del giudice di pace (mod. 16-*bis*);

registro delle udienze dibattimentali (mod. 33-*bis*);

registro delle impugnazioni davanti al tribunale in composizione monocratica (mod. 7-*bis*);

registro del giudice di pace dell'esecuzione (mod. 32-*bis*);

registro dell'esecuzione di provvedimenti irrevocabili (mod. 36-*bis*).

I nuovi registri modelli 21-*bis* e 36-*bis* sono tenuti dagli uffici di procura presso il tribunale.

Il registro mod. 20-*bis* è tenuto presso gli uffici del giudice di pace ove ha sede il tribunale del circondano in cui è compreso il giudice territorialmente competente (giudice di pace circondariale).

I registri modelli 16-*bis*, 32-*bis* e 33-*bis* sono tenuti dagli uffici del giudice di pace.

Il registro mod. 7-*bis* è tenuto dal tribunale.

Totalmente innovativo è il registro delle attività del pubblico ministero (mod. 21-*bis*). Tale nuovo registro, previsto esclusivamente per i procedimenti di competenza dei giudice di pace, e strutturato in modo tale da contenere, oltre ai dati già oggi riportati nel registro di cui all'art. 335 codice di procedura penale anche quelli attinenti ai rapporti intercorrenti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, sia anteriormente che successivamente alla «iscrizione» della *notitia criminis*, nonché i dati relativi agli adempimenti legati al nuovo istituto del ricorso immediato al giudice. Infatti, nell'art. 3, comma 2, del regolamento si precisa che «tutte le attività del pubblico ministero nei processo davanti al giudice di pace» sono annotate in apposito registro.

Pertanto, tale registro assolve ad un duplice scopo: da una parte svolge la funzione tipica del mod. 21 (iscrizione cronologica delle notizie di reato, da inserirsi nella colonna 4 e dalla cui data decorrono i termini per la chiusura delle indagini preliminari); dall'altra, serve alla mera protocollazione degli atti che pervengono nella segreteria del pubblico ministero, anche prima del momento in cui è, sulla base della nuova disciplina, prevista l'iscrizione della *notitia criminis* (art. 14 del decreto legislativo; art. 7 del regolamento).

Va evidenziato che l'annotazione di tali atti sul registro è adempimento che va effettuato anche quando la notizia di reato non sia stata acquisita direttamente dal pubblico ministero, ne sia stata trasmessa dalla polizia giudiziaria.

Passando ora ad analizzare in dettaglio la struttura del registro mod. 21-*bis*, si rileva che alle colonne 1 e 2 vanno, rispettivamente, annotati il numero d'ordine e la data di arrivo del primo atto pervenuto nella procura. Tali adempimenti consentono l'apertura di un fascicolo, come si è già notato, anche prima dell'iscrizione ex art. 335 codice di procedura penale.

La nuova disciplina, che prevede che la polizia giudiziaria possa condurre indagini ancora prima della investitura diretta da parte del pubblico ministero, determina riflessi anche in ordine alla tenuta del registro in questione.

Infatti, in tale procedimento, normalmente la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta (art. 11, comma 1, del decreto legislativo); in questa ipotesi la data di ricezione della relazione, che potrebbe corrispondere a quella del primo atto con cui il pubblico ministero è informato della notizia di reato, dato dunque da registrarsi, oltre che nella colonna 2, anche nella colonna 4 come formale

iscrizione, va inserita anche nella colonna 18, dedicata appunto alla relazione trasmessa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.

La polizia giudiziaria può, prima della trasmissione della relazione, richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di atti specifici, ovvero di interrogatori, perquisizioni o sequestri; in tal caso, la segreteria del pubblico ministero dovrà annotare, alle colonne 1 e 2, rispettivamente, il numero d'ordine e la data di arrivo della richiesta. Anche in tali casi, la ricezione della richiesta della polizia giudiziaria potrà portare all'iscrizione (sempre nella colonna 4) della *notitia criminis*, nell'ipotesi a cui fa riferimento l'art. 8, comma 2 del regolamento (assunzione immediata da parte del pubblico ministero della direzione delle indagini).

Gli stessi dati saranno riportati anche alle colonne 16 e 17, appositamente dedicate all'autorizzazione del pubblico ministero al compimento di specifici atti: da tale adempimento deriverà la formazione di fascicolo, eventualmente anche ai fini degli adempimenti prescritti dall'art. 366 codice di procedura penale (deposito dei verbali degli atti compiuti).

Va inoltre precisato che, con il deposito della relazione presso l'autorità giudiziaria, la polizia giudiziaria richiede l'autorizzazione alla citazione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace (art. 11, comma 2 del decreto legislativo). Ricevuta la relazione, il pubblico ministero se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato (art. 15 decreto). Tali indicazioni vanno annotate nella colonna 30.

Nella diversa ipotesi, di diretta acquisizione della notizia di reato da parte del pubblico ministero il procedimento può svilupparsi secondo differenti modalità disciplinate dall'art. 12 del decreto legislativo: le relative iscrizioni vanno effettuate alle colonne 13, 14. 15.

Un'ipotesi particolare è richiamata dall'art. 8, comma 2, del regolamento, che prevede il caso di determinati atti svolti personalmente dal pubblico ministero, senza assunzione diretta delle indagini, e trasmessi in copia alla polizia giudiziaria. Lo stesso articolo dispone la annotazione della trasmissione nel registro delle attività del pubblico ministero. Tale annotazione, trattandosi di attività svolta nell'ambito di applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo, potrà essere effettuata alla colonna 17. In ogni caso è opportuno indicare la tipologia degli atti trasmessi.

Con riferimento alla formulazione dell'imputazione, va evidenziata la duplice possibilità di registrazione, a seconda che trattasi di notizie di reato ricevute direttamente dal pubblico ministero (colonna 30), ovvero di formulazione dell'imputazione a seguito della chiusura delle indagini preliminari ed al ricevimento della relazione *ex* art. 11 del decreto legislativo (colonna 15). In entrambi i casi tale adempimento deve essere preceduto dall'iscrizione della *notitia criminis.*

Altra ipotesi di formulazione dell'imputazione è, infine, prevista dall'art. 17, comma 4 del decreto legislativo, per il cui esame si rinvia alla successiva illustrazione dedicata alla chiusura delle indagini preliminari.

Nella colonna 3 va riportata la data in cui la notizia di reato risulta essere stata acquisita dalla polizia giudiziaria. Si noti che l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo prescrive alla p.g. di indicare giorno e ora di acquisizione della *notitia criminis*. La registrazione di tale ultimo dato riveste particolare importanza in quanto consente il controllo, da parte del pubblico ministero. del rispetto del termine di quattro mesi imposto alla polizia giudiziaria per lo svolgimento delle investigazioni di sua competenza (art. 11, comma 1 del decreto legislativo).

Nella colonna 4 va, come già evidenziato, indicata la data di iscrizione della notizia di reato *ex* art. 335 codice di procedura penale, come stabilito dall'art. 14 del decreto legislativo.

Al fine di differenziare la eventuale fase di indagine della polizia giudiziaria da quella svolta dal e per evitare una doppia numerazione, si suggerisce, una volta provveduto all'iscrizione, di apporre la sigla «I» accanto al numero d'ordine, tanto sul registro, quanto sulla copertina del fascicolo.

Alla colonna 19 vanno inseriti sia i dati acquisiti ex art. 13 del decreto legislativo (ipotesi in cui si verifica, a fronte della richiesta di autorizzazione, il compimento dell'atto direttamente da parte del pubblico ministero). sia quelli ex art. 15, comma 2, dello stesso decreto (in riferimento ad ulteriori indagini, richieste dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria, attraverso direttive o deleghe).

La annotazione dei dati in tale colonna indica un momento differente rispetto alla annotazione richiesta dalla colonna 13, che si riferisce alla trasmissione degli atti alla polizia giudiziaria, con eventuali direttive, laddove il pubblico ministero abbia ricevuto direttamente la notizia di reato.

Le colonne da 22 a 28 sono dedicate alla fase della chiusura delle indagini preliminari.

Va segnalata, in particolare, la colonna 26, dove trovano inserimento due diversi dati: il primo relativo all'ipotesi, già menzionata, dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo; il secondo relativo all'ipotesi di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento. Tali norme disciplinano la restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice di pace, a diverso titolo. Pertanto è opportuno indicare, a fianco di ogni annotazione, la disposizione, in osservanza della quale il giudice ha disposto la trasmissione.

Il registro in esame si occupa del ricorso immediato al giudice di pace alle colonne da 32 a 37.

Pur trattandosi di un procedimento che potrebbe iniziare e concludersi davanti al giudice di pace, senza richiedere alcuna attività del pubblico ministero, la normativa in esame prescrive che il ricorso sia comunicato al pubblico ministero, preventivamente alla sua presentazione nella cancelleria del giudice di pace, al fine di consentire la formulazione delle richieste di cui all'art. 25 del decreto legislativo.

Secondo l'art. 21, comma 5, del decreto legislativo, il ricorso produce gli stessi effetti, in ordine alla procedibilità, della presentazione della querela. Dunque, una volta pervenuta copia del ricorso nella segreteria della procura, la data di deposito verrà annotata non solo alla colonna 32, specifica per le annotazioni relative a tale procedura, ma anche alle colonne 1 e 2, in quanto primo atto pervenuto in procura, con contestuale apertura di un fascicolo.

Si precisa, inoltre, che quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del regolamento, in ordine alla restituzione degli atti contenuti nel fascicolo aperto su ricorso immediato, vale esclusivamente per gli atti depositati dal ricorrente, e non anche per i provvedimenti del giudice di pace e le richieste del pubblico ministero, di cui potrà soltanto essere richiesta copia. Inoltre, il cancelliere che provvede a restituire alla parte privata la documentazione dalla stessa prodotta, stilerà apposito verbale firmato, per ricevuta, dal ricorrente o da un suo delegato.

Altro nuovo registro assegnato alle procure a seguito della estensione della competenza penale al giudice di pace, è il modello 36-*bis* - registro dell'esecuzione di provvedimenti irrevocabili strutturato sulla falsariga del registro mod. 36 (registro dell'esecuzione di pene pecuniarie), pur con la peculiarità dell'inserimento dei nuovi istituti della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.

Il registro modello 20-*bis* - registro generale del giudice di pace competente nella fase delle indagini preliminari, è tenuto presso i soli uffici del giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario (art. 5, comma 2, del decreto legislativo), in tale registro vanno riportati i dati relativi ai provvedimenti emessi dal giudice di pace nell'ambito delle indagini preliminari, compresi quelli relativi all'archiviazione ed alla riapertura delle indagini.

Tra le annotazioni che trovano spazio nel registro si segnala quella di cui alla colonna 17, ove devono essere indicati le ragioni che hanno determinato la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Anche nel caso della colonna 18 è richiesta una specificazione che, tra l'altro, risulterà interessante ai fini statistici, potendo fornire un dato significativo sulla portata applicativa del nuovo istituto della particolare tenuità del fatto.

Nel caso di impugnazione del provvedimento di archiviazione (ipotesi piuttosto remota, ma possibile: si pensi all'omessa comunicazione della richiesta di archiviazione all'offeso che ne aveva fatto espressa istanza) verrà utilizzata la colonna 24, relativa alle annotazioni.

Il registro modello 16-*bis* - registro generale del giudice di pace, è invece tenuto presso tutti gli uffici del giudice di pace.

In esso vanno iscritti sia i procedimenti per i quali il pubblico ministero ha formulato l'imputazione, sia i procedimenti instaurati a seguito di ricorso immediato al giudice.

Nella prima ipotesi verrà interessata la colonna 9, nella quale va indicata la data di deposito dell'atto di citazione e del fascicolo del pubblico ministero; nella seconda, viene in rilievo la colonna 10, dove dovrà essere inserita la data di deposito, presso il giudice di pace, del ricorso immediato, nonché le eventuali richieste del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo.

Le colonne da 13 a 16 saranno utilizzate per l'annotazione dei provvedimenti (data e tipo) assunti dal giudice di pace a seguito di presentazione di ricorso immediato. Le prime tre colonne, in particolare, verranno utilizzate nei casi in cui non si perviene al giudizio. Nella colonna 16, invece, verrà trascritta la data del decreto di convocazione delle parti, come stabilito dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo.

La fase del giudizio ha inizio con l'udienza di comparizione, i cui dati vanno riportati nelle colonne da 17 a 21.

In particolare, nella colonna 17 andrà inserita la data dell'udienza di comparizione, a seguito della citazione in giudizio da parte della polizia giudiziaria o del decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice. Nella stessa colonna sarà annotato l'eventuale provvedimento di proscioglimento predibattimentale adottato dal giudice ai sensi dell'art. 469 codice di procedura penale.

La colonna 18 verrà utilizzata per annotare l'esito del tentativo di conciliazione promosso alla prima udienza, quando il reato risulti perseguibile a querela.

Le colonne 19, 20 e 21 riguardano più specificamente le situazioni che si possono verificare nell'udienza di comparizione a seguito di ricorso immediato. I riferimenti agli articoli del decreto legislativo, riportati nei titoli delle colonne indicate, hanno lo scopo di facilitare l'esatto inserimento dei dati.

Nella colonna 22 vanno annotate le eventuali fasi interlocutorie del giudizio.

La colonna 24, predisposta per l'annotazione delle impugnazioni, ricomprende sia le ipotesi «ordinarie» di gravame, sia quella, prevista dall'art. 31, comma 4, del decreto, nel caso sia stato emesso decreto di rigetto di richiesta di fissazione di una nuova udienza.

Le varie fasi del processo di appello sono annotate nelle colonne da 25 a 27 mentre i dati relativi al ricorso per cassazione vanno inseriti sono posizionati alle colonne da 28 a 31.

Il modello 33-*bis* - registro delle udienze dibattimentali, mantiene le caratteristiche dell'analogo registro attualmente in uso negli uffici di tribunale, con alcune differenze collegate all'istituto del ricorso immediato.

Significativa in tal senso, è la colonna 4, dove vanno indicate le generalità del ricorrente e delle eventuali ulteriori persone offese che, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo, decidano di intervenire nel giudizio.

Altro elemento degno di nota è, alla colonna 10, l'inserimento dei dati relativi alla deleghe per le funzioni di pubblico ministero in udienza. Tale annotazione, non prevista nel corrispondente registro in uso presso i tribunali, assume una particolare valenza nell'ambito del processo davanti al giudice di pace se si considera che le funzioni di pubblico ministero verranno svolte, nella maggior parte dei casi, su delega del procuratore, dai soggetti indicati dall'art. 50, comma 1, del decreto legislativo.

Altro registro introdotto con l'ampliamento della competenza penale al giudice di pace è il modello 32-*bis* - registro del giudice di pace dell'esecuzione.

In esso vanno annotati i dati relativi al procedimento di esecuzione, instaurato ai sensi dell'art. 40 e seguenti, del decreto legislativo.

Le novità più significative di tale registro riflettono le differenti soluzioni offerte dalla nuova procedura in materia di esecuzione di condanne pronunciate dal giudice di pace.

In particolare, si segnala la colonna 5, nella quale sono individuabili i soggetti che hanno attivato il procedi-

mento di esecuzione. Questo può infatti essere richiesto dal pubblico ministero, nel caso di proposizione al giudice circa l'accertamento sulla effettiva insolvibilità del condannato, ovvero dall'interessato o dal suo difensore. Nella stessa colonna va riportato il motivo della richiesta.

Altri dati interessanti sono quelli di cui alle colonne 7, 8 e 10. Anche in questi casi i riferimenti normativi riportati nei titoli costituiscono un valido aiuto per la esatta trascrizione dei dati.

Degna di attenzione è, infine, la parte dedicata a ricorso al tribunale monocratico, cui si riferiscono le colonne da 12 a 15.

Da ultimo, va ricordato il modello 7-*bis* - registro generale delle impugnazioni dinanzi al tribunale in composizione monocratica, predisposto per il tribunale, quale giudice di secondo grado, competente a decidere sia in ordine ai provvedimenti definitivi emessi dal giudice di pace, sia in ordine a quelli pronunciati in fase di esecuzione.

Inoltre, nell'ambito del giudizio conseguente a ricorso immediato, nonché nel procedimento di esecuzione, il tribunale in composizione monocratica può essere investito, quale giudice dell'impugnazione, in ordine a provvedimenti diversi dalla sentenza emessa in dibattimento. Tali diverse situazioni sono riscontrate alla colonna 5 dove vengono individuati i soggetti che hanno proposto l'impugnazione.

Alla colonna 9 sono annotati i provvedimenti impugnati. Anche in questo caso, poiché i procedimenti per i quali si chiede un secondo giudizio possono essere diversi, è opportuno indicare l'articolo di riferimento.

Il registro mod. 7-*bis* ha, perciò, lo scopo di conglobare in un unico modello tutte le possibili ipotesi di impugnazione innanzi al tribunale monocratico proposte a seguito di procedimenti instaurati nell'ambito della competenza penale del giudice di pace. Una volta evidenziata tale sua caratteristica, per il resto, questo registro si sviluppa secondo il corrispondente registro modello 7 in uso presso le corti d'appello.

Infine, vanno richiamate in quanto applicabili, le disposizioni generali sulla tenuta dei registri e delle rubriche alfabetiche, diramate con circolare n. 533 del 18 ottobre 1989, nonché le disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche impartite con circolare n. 554 del 9 aprile 1992, sulla tenuta di un registro di comodo da parte degli uffici del giudice di pace analogo al registro utilizzato per lo stesso scopo dagli uffici GIP dei tribunali.

2. *Formazione dei fascicoli.*

In materia di formazione e tenuta dei fascicoli, l'art. 3 del regolamento prevede, in via generale, l'applicabilità della ordinaria disciplina di cui all'art. 3 del regolamento di esecuzione al codice di procedura penale.

Una normativa specifica riguarda il nuovo fascicolo previsto nelle ipotesi in cui la persona offesa dal reato presenti il ricorso immediato al giudice di pace, di cui all'art. 21 del decreto legislativo. In queste ipotesi, la cancelleria del giudice di pace, nel cui ufficio il predetto ricorso va depositato, provvede a formare apposito fascicolo includendovi gli atti specificamente elencati nelle lettere da *a)* a *f)* dell'art. 4, comma 2 del regolamento.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che i fascicoli siano correttamente formati e tenuti, anche in riferimento ad eventuali sequestri disposti, al fine di evitare il mantenimento di tali misure oltre il dovuto.

3. *Adempimenti relativi al ricorso immediato (articoli 21-28 del decreto legislativo: articoli 9-13 del regolamento).*

3.1. *Adempimenti in caso di pendenza di una richiesta di archiviazione (art. 9 del regolamento).*

L'art. 9, comma 1, del regolamento prescrive al pubblico ministero di effettuare una comunicazione del deposito del ricorso immediato al giudice di pace c.d. «circondariale» al quale sia stata già presentata richiesta di archiviazione: si suppone, dunque, che relativamente ai fatti oggetto del ricorso sia già pervenuta *notitia criminis* (acquisita direttamente dal pubblico ministero o attraverso relazione della p.g.) e il pubblico ministero abbia già ritenuto di richiedere, in relazione a questa, un provvedimento archiviativo.

In queste ipotesi, la comunicazione al giudice (investito della richiesta di archiviazione) dell'avvenuto deposito del ricorso serve ad assicurare l'arresto della procedura archiviativa, evitando che l'eventuale emissione di uno dei provvedimenti contemplati nell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo si ponga in contrasto con l'instaurazione del processo su impulso della persona offesa.

Il meccanismo vale pertanto ad assicurare l'operatività della regola posta dall'art. 22, comma 4, del decreto legislativo, secondo cui «quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria».

Correlativamente, l'art. 9, comma 2, del regolamento prevede che il giudice investito della richiesta di archiviazione, una volta ricevuta comunicazione dell'avvenuto deposito del ricorso da parte dell'offeso, trasmetta gli atti al pubblico ministero, spogliandosi così della procedura (purché non abbia, a quel momento, già accolto la richiesta di archiviazione).

Si sottolinea pertanto la necessità di una tempestiva comunicazione circa l'avvenuta presentazione del ricorso all'ufficio del giudice di pace già investito della richiesta di archiviazione, nonché la sollecita trasmissione degli atti al pubblico ministero, onde evitare duplicazioni di procedimenti e di attività.

3.2. *Adempimenti in caso di delibazione negativa del ricorso immediato (art. 26, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo; art. 10 del regolamento).*

Nei casi in cui, a fronte del ricorso immediato da parte dell'offeso, il giudice di pace dichiari lo stesso inammissibile o infondato, ovvero si dichiari incompetente per materia, ed ordini, conseguentemente, la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il prosegue del procedimento nei modi ordinari, la cancelleria del giudice di pace rimetterà all'ufficio del pubblico ministero, ex art. 4, comma 3, del regolamento, il fascicolo del ricorso immediato, oltre ovviamente ad una copia dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità o dell'infondatezza del ricorso.

Nei casi in cui il giudice, dichiarata la propria incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo, dispone invece la trasmissione degli

atti all'offeso, affinché questi possa reiterare il ricorso davanti al giudice competente, l'art. 10, comma 1, del regolamento prescrive che la cancelleria curi la notifica al ricorrente dell'ordinanza declaratoria di incompetenza.

L'art. 10 non prevede che l'ordinanza venga comunicata al pubblico ministero. visto che, a quel momento, non sussiste ancora iscrizione ai sensi dell'art. 335 codice di procedura penale; ciò nonostante, considerato che nel registro delle attività del pubblico ministero sarà stato nel frattempo annotato il deposito di copia del ricorso immediato presso la segreteria dello stesso, si ritiene opportuno che l'ordinanza venga comunque comunicata alla segreteria del pubblico ministero affinché anche questo provvedimento risulti annotato nel registro.

Gli atti del fascicolo, ossia il ricorso e gli eventuali allegati, resteranno depositati nella cancelleria del giudice, a disposizione dell'offeso che voglia chiederne la restituzione, di tale facoltà sarebbe opportuno dare avviso al ricorrente in sede di emanazione della relativa ordinanza (cfr. in proposito il formulario per il procedimento davanti al giudice di pace, mod. g.p. 18).

L'art. 10 citato specifica, inoltre, che dalla data di notificazione dell'ordinanza in parola decorre il termine di venti giorni imposto, a pena di inammissibilità. al ricorrente dall'art. 26, comma 4 del decreto legislativo per la reiterazione del ricorso innanzi al giudice competente.

3.3. *Comunicazioni relative all'esercizio dell'azione penale (art. 11 del regolamento).*

La disposizione di cui all'art. 11 del regolamento disciplina l'adempimento delle informazioni sull'azione penale, che l'art. 129 disp. art. codice di procedura penale pone a carico del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione, nell'ipotesi del ricorso ex art. 21 del decreto legislativo. L'art. 11 prevede che, contrariamente all'ipotesi normale, nel caso di ricorso della persona offesa al giudice di pace provveda invece quest'ultimo contestualmente all'emissione del decreto di convocazione delle parti ex art. 27 del decreto legislativo.

Mentre, infatti, il regime di cui al citato art. 129, nel quale l'adempimento incombe sul pubblico ministero, risulta in tutto compatibile con la disciplina del procedimento davanti al giudice di pace nelle ipotesi «ordinarie», nelle quali la citazione a giudizio è curata dalla polizia giudiziaria su autorizzazione del pubblico ministero, non altrettanto può dirsi per i casi di ricorso immediato.

In tali ipotesi la regola speciale è imposta infatti dalla circostanza che qui l'assunzione della qualifica di imputato è riconnessa non già alla formulazione dell'addebito contenuto nel ricorso, ne alla presentazione delle richieste da parte del pubblico ministero, ma alla notifica del decreto di convocazione, mentre, d'altro canto, prima di tale momento è sempre possibile che il ricorso non determini l'instaurazione di alcun processo, incappando in una dichiarazione di inammissibilità. Anche per tale adempimento va segnalata, attesi i riflessi della informazione sugli sviluppi del procedimento, la necessità di una corretta e tempestiva esecuzione.

3.4. *Deposito degli atti investigativi compiuti prima dell'udienza di comparizione (art. 12 del regolamento).*

L'art. 12 del regolamento riguarda l'ipotesi in cui, prima dell'udienza di comparizione a seguito del decreto di convocazione emesso dal giudice su ricorso dell'offeso, la polizia giudiziaria o il pubblico ministero abbiano già svolto attività di investigazione, essendo stata precedentemente proposta querela, o anche a prescindere da iniziative dell'offeso, per le finalità e nei limiti di cui all'art. 346 codice di procedura penale (ad esempio, al fine di assicurare determinate fonti di prova).

In particolare per assicurare che gli atti suindicati possano comunque essere conosciuti dalle parti in tempo utile ad organizzare nel modo più proficuo le proprie difese, si prevede che la documentazione relativa alle attività in discorso venga depositata presso la segreteria del pubblico ministero, ove resta a disposizione dei difensori, che possono così prenderne visione e chiederne copia.

La segreteria del pubblico ministero provvederà, pertanto, ad effettuare i necessari avvisi ai difensori (art. 12, comma 2, del regolamento).

3.5. *Copie del decreto di convocazione (art. 13 del regolamento).*

L'art. 13 del regolamento dispone che, su richiesta del ricorrente, la cancelleria del giudice rilasci, nel numero necessario, le copie del decreto che lo stesso provvederà a consegnare all'ufficiale giudiziario per la notifica. Naturalmente le spese per tale adempimento saranno a carico del ricorrente medesimo.

4. *Adempimenti relativi all'udienza di comparizione (articoli 29 e 30 del decreto legislativo: articoli 15-17 del regolamento).*

La disposizione di cui all'art. 15 del regolamento, che disciplina la formazione dei ruoli d'udienza, e detta i criteri in base ai quali i predetti ruoli devono essere formati, prevede che a cura della cancelleria il ruolo stesso venga affisso almeno un giorno prima della data dell'udienza. Si richiama l'attenzione sull'osservanza di tale adempimento.

L'art. 16 riguarda i procedimenti riguardanti i soggetti al quali si riferisce la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666, che ha dato attuazione all'art. VII della Convenzione sullo *status* degli appartenenti alle Forze armate N.A.T.O. del 1951 (ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335). In particolare, il comma 1 riguarda l'avviso previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666: adempimento, questo, finalizzato a consentire che un rappresentante del governo dello Stato di origine del soggetto citato a giudizio possa essere presente al dibattimento, come è previsto dal paragrafo 9, lettera *g)* della Convenzione.

Il comma 2 riguarda la procedura prevista in caso di istanza di rinunzia alla prioritaria giurisdizione dello Stato italiano: l'art. VII della citata Convenzione contempla, nelle ipotesi in cui, verificatasi una delle situazioni di concorso di giurisdizioni ivi disciplinate e sussistendo un «diritto di priorità dello Stato italiano nell'esercizio della giurisdizione, la possibilità di una istanza di rinunzia a tale diritto di priorità. L'art. 1, quinto comma, del citato decreto del Presidente della

Repubblica n. 1666 del 1956 consente tale istanza soltanto prima che sia stato «notificato all'imputato il decreto di citazione per il dibattimento di primo grado».

Le peculiarità della procedura davanti al giudice di pace hanno imposto uno spostamento in avanti del termine in parola, precisamente fino «al compimento delle formalità di apertura del dibattimento».

L'art. 17 del regolamento dispone, a cura della cancelleria, la notifica all'offeso-ricorrente dell'ordinanza con cui viene dichiarata l'improcedibilità del ricorso per mancata comparizione dello stesso (art. 30, comma 1, del decreto legislativo) nonché del decreto motivato con cui il giudice respinge l'istanza di fissazione di nuova udienza proposta dal ricorrente non comparso (art. 31, comma 4); in tale ultimo caso, l'adempimento, di cui si raccomanda la tempestiva esecuzione, varrà anche a segnare la decorrenza del termine per impugnare il decreto innanzi al tribunale in composizione monocratica.

Il comma 2 dell'art. 17 prevede, sempre a cura della cancelleria del giudice di pace, la notifica del provvedimento di fissazione di nuova udienza emesso dal giudice su richiesta del ricorrente.

5. *Adempimenti relativi alla custodia dei beni sequestrati, all'esecuzione delle pene pecuniarie e alle spese del procedimento (art. 42 del decreto legislativo: articoli 18 e 21 del regolamento).*

Per ciò che attiene alle attività necessarie per il deposito e la custodia delle cose sequestrate, nonché per la vendita ed eliminazione delle cose deperibili, l'art. 21 del regolamento prevede, ad evitare incertezze interpretative, che, anche relativamente ai procedimenti davanti al giudice di pace, si applichino le disposizioni attuative e di esecuzione ivi indicate, compreso il regime transitorio di cui all'art. 82, comma 4, disp. att. codice di procedura penale: pertanto, non diversamente da quanto è previsto nella disciplina «generale», fino all'emanazione di apposito regolamento, le cose sequestrate andranno depositate nella cancelleria del tribunale, la quale provvederà anche alla vendita o alla distruzione nei casi di cui all'art. 83 disp. art. codice di procedura penale.

L'art. 18 del regolamento adatta la disciplina codicistica dell'esecuzione delle pene pecuniarie al regime semplificato previsto dal decreto (art. 42) nel quale vengono accentrate nel giudice di pace che ha emesso la sentenza tutte le competenze giurisdizionali in materia esecutiva, eliminando così la competenza del magistrato di sorveglianza in materia di accertamento della effettiva insolvibilità del condannato, di conversione della pena pecuniaria non eseguita, di rateizzazione.

Alla luce di tale mutato regime di competenze, si chiarisce che, nell'ipotesi in cui risulti impossibile l'esazione della sanzione, il pubblico ministero trasmette gli atti (anziché al magistrato di sorveglianza, come prevede l'art. 660 codice di procedura penale) al giudice di pace perché questi proceda a verificare l'effettiva insolvibilità del condannato ed emetta i provvedimenti conseguenti.

Infine, va rilevato che il regolamento nulla dispone in relazione al recupero in misura forfettaria delle spese del procedimento. Peraltro, è in fase di predisposizione un nuovo regolamento che contempla anche le somme da recuperare in via forfettaria per i procedimenti del giudice di pace.

Nelle more dell'adozione di tale regolamento, resteranno applicabili (in virtù del generale rinvio di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo) le previsioni dettate dall'art. 199 disp. att. codice di procedura penale, e dunque dal decreto ministeriale 11 ottobre 1989, n. 347, che, in attuazione di tale ultima disposizione, indica (alla allegata tabella *A* gli importi da recuperare in misura fissa per i vari tipi di procedimento.

In particolare, risulteranno applicabili gli importi previsti per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dato che il procedimento davanti al giudice di pace si svolge con cadenze a questo analoghe; la procedura prevista per l'inedito istituto del ricorso «immediato» al giudice da parte della persona offesa, potrà essere assimilata, per quanto qui interessa, al procedimento «a citazione diretta», di cui all'art. 550 codice di procedura penale.

Va, peraltro, sottolineato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha introdotto il contributo unificato, non vanno più applicate le imposte di bollo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziaria, voci che dunque andranno scorporate dalla tabella indicata.

6. *Adempimenti relativi al casellario giudiziale e ai certificati dei carichi pendenti (articoli 19 e 21 del regolamento).*

In relazione alla disciplina di cui all'art. 19 del regolamento, ed in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti dal regolamento, si forniscono le opportune indicazioni.

Le sentenze del giudice di pace in materia penale ed i provvedimenti emessi successivamente, nonché gli eventi relativi alla loro esecuzione sono oggetto d'iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi degli articoli 686, commi 1, lettera *a)*, e 3, codice di procedura penale, 14 regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e 34 decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334.

A tal fine l'ufficio del giudice di pace dovrà attrezzarsi per assicurare la comunicazione al casellario competente dei dati da iscrivere, istituendo in seno alla cancelleria un apposito settore che curi gli adempimenti finalizzati a tale attività. Detto settore, per prassi, è denominato «ufficio-schede».

Com'è noto, il servizio del casellario giudiziale è disciplinato dalle disposizioni contenute nel codice di procedura penale (articoli da 685 a 690), dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modifiche contenente le norme regolamentari, dal decreto ministeriale 6 ottobre 1931 che riporta le istruzioni ed i modelli per l'espletamento del servizio.

Il decreto ministeriale 10 novembre 1999, pubblicato con il bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2000, autorizza la trasmissione per via telematica al sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale (S.I.C.) delle notizie in materia penale indicate nell'art. 686 del codice di procedura penale, quando gli uffici giudiziari interessati sono dotati dei necessari supporti informatici.

In attuazione, del suindicato decreto ministeriale gli uffici-schede dotati delle risorse (personale da adibire

all'immissione dei dati nel S.I.C., personal computer e stampanti, collegamento alla Rete unica della giustizia - R.U.G.) daranno comunicazione al casellario centrale al fine di attivare le procedure di collegamento ed accesso al S.I.C. e di ricevere il manuale delle istruzioni operative per la trasmissione dei dati per via telematica.

Gli uffici-schede saranno dispensati, in ogni caso, dalla redazione del modello *A* (articoli 5, comma 2, e 41 del regolamento, regio decreto n. 778/1931, e 14 commi 1 e 7 delle istruzioni contenute nel decreto ministeriale 6 ottobre 1931) e della relativa schedina modello 9 (articoli 5, comma 3, del regolamento, e 15 delle istruzioni) destinati al casellario centrale, nonché dalla redazione del modello *C* da inviare agli Stati esteri cui appartengono gli stranieri condannati dall'Autorità giudiziaria italiana (articoli 5, comma 4 del regolamento, e 14, commi 3, 4, 5 delle istruzioni), poiché questi adempimenti possono essere svolti con modalità informatiche dallo stesso casellario centrale.

Si rivolge viva raccomandazione agli uffici-schede affinché risulti in maniera inequivocabile lo Stato di appartenenza del cittadino straniero condannato. Un'indicazione generica non consentirebbe al casellario centrale di inviare i modelli *C* allo Stato interessato ed inoltre non permetterebbe di adottare la modalità di estrazione automatica dei dati dal S.I.C. sopra indicata.

In considerazione del combinato disposto degli articoli 686 e 687, comma 1 codice di procedura penale, non si dovrà far luogo alla comunicazione delle decisioni riguardanti persone che risultino aver compiuto l'ottantesimo anno di età.

Nel corso delle attività relative alla comunicazione dei dati di cui all'art. 686 codice di procedura penale il personale degli uffici-schede avrà cura di accertare preventivamente che i dati relativi alle generalità del condannato, sia questo cittadino italiano ovvero straniero, siano coincidenti con quelli risultanti dai certificati anagrafici (certificato di nascita o certificato di rito) esistenti agli atti del fascicolo processuale.

Nel caso in cui questi risultino mancanti, dovrà essere acquisito il certificato di rito (mod. 38) e, per lo straniero in Italia dovranno esperirsi gli ulteriori accertamenti (ad es. acquisizione di notizie e di rilievi dattiloscopici presso il casellario d'identità del Ministero dell'interno), al fine di operare il controllo volto a verificare la correttezza dei dati di identificazione del soggetto ed a promuovere, se esistano discordanze, prima della trasmissione dei dati al casellario, i provvedimenti di correzione necessari.

Con riguardo a specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo, che attengono al servizio del casellario giudiziale, appare opportuno porre l'accento su alcuni ulteriori adempimenti che dalle stesse derivano e che incombono sugli uffici-schede del giudice di pace e di un giudice diverso, che, ai sensi degli articoli 6, 39, 63 e 64 del citato decreto legislativo, decida sui reati che rientrano nella competenza del primo.

Gli uffici-schede indicheranno tutti gli elementi idonei a configurare in modo certo le fattispecie dei reati che rientrano nella competenza del giudice di pace (art. 4 del decreto legislativo), al fine di garantire la puntuale osservanza degli articoli 45 e 63, comma 2 del decreto legislativo che dispongono la non menzionabilità delle decisioni relative ai suddetti reati nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a norma dell'art. 689 del codice di procedura penale. Particolare attenzione, affinché detta attività venga puntualmente adempiuta, dovrà essere posta dagli operatori degli uffici-schede presso giudice diverso. Essi, ad esempio, avranno cura, se ne ricorre il caso, di indicare, per l'individuazione dell'art. 590 del codice penale, che trattasi di reato di competenza del giudice di pace, di indicare, per gli articoli 631, 632, 633, 636 che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 639-*bis* del codice penale, e così di seguito secondo quanto dettagliatamente specificato nell'art. 4 citato.

Inoltre, per la stessa finalità, nel caso di definizione del processo in grado di appello, tra le altre informazioni dovrà comunicarsi al casellario giudiziale che trattasi di decisione emessa a seguito di impugnazione della sentenza di primo grado del giudice di pace, con l'indicazione della data di emissione di quest'ultima.

Altra notizia che necessariamente dovrà essere comunicata al casellario giudiziale riguarderà la data della commissione del reato, affinché il sistema del casellario possa verificare in modo automatico che sussista la condizione prevista dall'art. 46, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo, ai fini della eliminazione dell'iscrizione. Infatti, tale condizione prevede che nell'arco di cinque o dieci anni, a seconda del tipo di pena inflitta, decorrenti dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita, non sia stato commesso un ulteriore reato.

Per una corretta gestione delle iscrizioni ai fini certificativi, si raccomanda, inoltre, di fornire al sistema, sempre ed in ogni caso, la notizia relativa alla data di irrevocabilità della decisione che viene iscritta.

Infine, si richiama l'attenzione sulla particolare disciplina dettata nell'art. 21 del regolamento, in merito ai certificati relativi alle iscrizioni dei procedimenti, riguardanti reati di competenza del giudice di pace, nei quali un soggetto abbia assunto la qualità di imputato.

Il decreto legislativo (art. 45), in attuazione di una espressa direttiva della legge delega (art. 17, lettera *p*) ha stabilito che non siano riportate, nei certificati a richiesta dell'interessato, le iscrizioni relative alle sentenze emesse dal giudice di pace. Una volta stabilita la non indicazione dei provvedimenti conclusivi, ragioni di coerenza sistematica hanno suggerito di prevedere espressamente, ad evitare possibili incertezze interpretative, che nei certificati richiesti dai privati non siano indicati neppure le relative pendenze procedimentali.

Le signorie loro sono pregate di provvedere alla tempestiva diramazione della presente circolare agli uffici giudiziari del rispettivo distretto (tribunali e giudici di pace; procure della Repubblica presso il tribunale) e di vigilare sul puntuale adempimento delle prescrizioni, con particolare riguardo alla tempestività e correttezza delle registrazioni.

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Roma, 21 dicembre 2001

Il capo del Dipartimento
TATOZZI

Il Direttore generale
della giustizia penale
IANNINI

02A00032

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 20 dicembre 2001.

Modifica delle istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni sospette, introdotte con circolare UIC del 22 agosto 1997: variazione della valorizzazione del campo «causale dell'operazione».

Con circolare del 22 agosto 1997, l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e *ter* del codice penale.

Al fine di approfondire l'analisi delle operazioni ritenute sospette, è modificata la valorizzazione che il campo 02.D/B.3 - Causale dell'operazione, presente nel record tipo 02, quadro B, del tracciato record delle segnalazioni di operazioni sospette (confronta allegato *B* della circolare UIC 22/8/97), deve assumere a fronte delle causali analitiche DD e DA di cui alla circolare UIC 20 ottobre 2000 (dati aggregati da inoltrare all'UIC - Riformulazione delle voci e dei criteri di raccordo con le causali analitiche).

I nuovi valori, da utilizzare esclusivamente ai fini della produzione delle segnalazioni di operazioni sospette, vengono indicati nella colonna «Codice SOS» della tabella sotto riportata, che, nella prima colonna, riporta i corrispondenti codici causali in vigore per le registrazioni nell'archivio unico informatico. I codici stabiliti nella circolare UIC 20 ottobre 2000, relativi alle altre causali analitiche, non vengono modificati dal presente atto.

Il prodotto di data entry «UIC - Segnalazioni di operazioni sospette», che l'ufficio mette gratuitamente a disposizione degli intermediari per la compilazione e la produzione delle segnalazioni di operazioni sospette, tiene conto, nella versione 3.2, delle modifiche qui rappresentate.

Le segnalazioni prodotte da procedure diverse dal suddetto data entry dovranno essere effettuate in conformità alla nuova valorizzazione.

Archivio Unico Informatico	Descrizione causale analitica	Codice SOS
DD	Accrediti o incasso per sconto effetti diretti	DD04
DD	Accredito/incasso per emolumenti	DD11
DA	Assegni bancari insoluti o protestati	DA19
DD	Assegno copertura garantita	DD20
DA	Aumento di capitale e/o operazioni societarie (soggetto ricevente l'aumento di capitale)	DA21
DA	Aumento di capitale e/o operazioni societarie (soggetto che sottoscrive l'aumento di capitale)	DA22
DD	Canone cassette sic. e custodia valori	DD27
DD	Commissioni	DD29
DD	Commissioni e spese su operazioni estero	DD30
DD	Commissioni e spese su operazioni in titoli	DD31
DD	Competenze di sconto	DD32
DD	Contributi assicurativi e previdenziali	DD35
DD	Costo libretto assegni	DD37
DD	Diritti di custodia e amministrazione titoli	DD39
DD	Disposizione per emolumenti	DD47
DD	Disposizioni di incasso preautorizzato impagate	DD48
DA	Effetti insoluti o protestati	DA49
DD	Esecuzione mandati di pagamento	DD59
DD	Esecuzione reversali di incasso	DD60
DD	Imposte e tasse	DD66
DA	Incasso di documenti su Italia	DA68
DA	Incasso in contante note spesa "vouchers"	DA69
DA	Incasso tramite POS	DA72
DA	Insoluti RI.BA.	DA73
DD	Interessi e competenze (a credito)	DD74
DD	Interessi e competenze (a debito)	DD75
DA	Locazione (fitto, leasing ecc.) e premi ass. (escluso ramo vita)	DA76
DA	Pagamenti diversi	DA77
DA	Pagamento di documenti su Italia	DA78
DA	Pagamento o disposizione a mezzo sport. aut.	DA79
DA	Pagamento per utilizzo carte di credito	DA80
DA	Pagamento tramite POS	DA82
DD	Pagamento utenze	DD83
DD	Restituzione di assegni o vaglia irregolari	DD90
DD	Spese	DD01
DA	Storni RI.BA. (a credito)	DA02
DA	Storni RI.BA. (a debito)	DA03
DD	Valori bollati	DD12

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: SANTINI

02A00031

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 gennaio 2002

Dollaro USA	0,8954
Yen giapponese	117,18
Corona danese	7,4405
Lira Sterlina	0,62170
Corona svedese	9,2353
Franco svizzero	1,4789
Corona islandese	91,50
Corona norvegese	7,9865
Lev bulgaro	1,9539
Lira cipriota	0,57561
Corona ceca	31,932
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,15
Litas lituano	3,5819
Lat lettone	0,5628
Lira maltese	0,4032
Zloty polacco	3,5265
Leu romeno	28717
Tallero sloveno	217,6852
Corona slovacca	42,829
Lira turca	1271000
Dollaro australiano	1,7280
Dollaro canadese	1,4305
Dollaro di Hong Kong	6,9828
Dollaro neozelandese	2,0916
Dollaro di Singapore	1,6517
Won sudcoreano	1167,33
Rand sudafricano	10,8522

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A00117

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso veterinario alla società Boheringer Ingelheim Italia S.p.a., in Reggello.

Con decreto del 10 dicembre 2001 è stata revocata la produzione di medicinali per uso veterinario alla società Boheringer Ingelheim Italia S.p.a., nello stabilimento di Reggello (Firenze), su rinuncia della società titolare.

01A14046

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso veterinario alla società Dr. Formenti S.p.a., in Milano.

Con decreto del 10 dicembre 2001 è stata revocata la produzione di medicinali per uso veterinario alla società Dr. Formenti S.p.a. , nell'officina farmaceutica di Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2, su rinuncia della società titolare.

01A14047

Comunicato di rettifica relativo alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario.

Nella parte del comunicato: estratto decreto n. 206 del 12 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 285 del 7 dicembre 2001 alla voce:

«Titolare A.I.C.	Prodotto
Lisapharma S.p.a.	Amprol Med
Lisapharma S.p.a.	Cick-stop
Lisapharma S.p.a.	Coccistop
Lisapharma S.p.a.	Neoquine L
Lisapharma S.p.a.	Neotre
Lisapharma S.p.a.	Neo-Farmastress
Lisapharma S.p.a.	Neo-Farmastress 20.8»,

è da intendersi:

«Titolare A.I.C.	Prodotto
Neofarma S.p.a.	Amprol Med
Neofarma S.p.a.	Cick-stop
Neofarma S.p.a.	Coccistop
Neofarma S.p.a.	Neoquine L
Neofarma S.p.a.	Neotre
Neofarma S.p.a.	Neo-Farmastress
Neofarma S.p.a.	Neo-Farmastress 20.8»;

«Titolare A.I.C.	Prodotto
Izo S.p.a.	Izopeogesterone»,

è da intendersi:

«Izo S.p.a.	Izoprogesterone
Lisapharma S.p.a.	Mioternarrina Vigor»;

è da intendersi:

«Lisapharma S.p.a.	Mioternarrina Vigor».

01A14020

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Bicoxan».

Nella parte del comunicato: decreto n. 178 del 5 ottobre 2001, relativo alla premiscela per alimenti medicamentosi BICOXAN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 29 ottobre 2001, pag. 28, seconda colonna, prima riga dell'estratto decreto: «premiscela per alimenti medicamento», si intende: «specialità medicinale» e a pag. 29, prima colonna, quinta riga, ove è indicato «TRIMETHOPRIM 432 g», si intende: «TRIMETHOPRIM 50 g.».

01A14016

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale veterinaria «Ampifarma».

Nella parte del comunicato: decreto n. 176 del 5 ottobre 2001, relativo alla specialità medicinale AMPIFARMA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 29 ottobre 2001, pag. 28 seconda colonna, quarta riga ove è scritto: «produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16», leggasi: «produttore: la società Lelypharma BV nello stabilimento sito in, Zuiveringweg, 42 - 8243 PZ Nederland», e alla settima riga, ove è indicato: «A.I.C. n. 103263012», si intende: «A.I.C. n. 102932023.

01A14017

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Myasone 200».

Nella parte del comunicato: decreto n. 281 del 22 novembre 2000, relativo al medicinale per uso veterinario MYASONE 200 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 2000, pag. 31 prima colonna, ottava riga: «A.I.C. n. 101514014», si intende: «A.I.C. n. 101516021».

01A14018

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Medmeran S Premix».

Nella parte del comunicato: decreto n. 150 del 31 luglio 2001, relativo alla premiscela per alimenti medicamentosi MEDMERAN S PREMIX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 20 settembre 2001, pag. 29, seconda colonna, settima riga ove è scritto: «il produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Agrate Brianza (Milano) via Colleoni, 15 (Milano)», leggasi: «produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia)».

01A14019

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis AE+Pox»

Estratto decreto R n. 220 del 23 novembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS AE+POX vaccino vivo contro l'encefalomielite ed il diftero-vaiolo aviare.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101928024

Composizione: vaccino liofilizzato:

ogni dose contiene almeno $10^{2,5}$ EID_{50} di virus dell'encefalomielite aviare, ceppo Calnek 1143 ed almeno $10^{2,8}$ EID_{50} di virus del vaiolo aviare, ceppo Gibbs coltivati su uova S.P.F.

La composizione dello stabilizzante per ml (prima della liofilizzazione) è la seguente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli e tacchini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva delle pollastre e tacchinotte riproduttrici da rimonta e delle pollastre ovaiole da rimonta contro l'encefalomielite ed il vaiolo aviare.

Tempi di attesa: nulli.

Validità: trentasei mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A14024

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Lepto»

Estratto decreto R n. 221 del 23 novembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBIVAC LEPTO vaccino inattivato contro la leptospirosi del cane.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l - con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola 10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101878015;

scatola 50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101878027;

scatola 100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101878039.

Composizione: ogni flacone contiene per dose/animale:

principio attivo: leptospira interrogans sierotipo canicola ceppo Ca-12-000 non meno di 40 PD_{80} hamster e leptospira interrogans sierotipo icterohaemorrhagiae ceppo 820K non meno di 40 PD_{80} hamster;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei cani contro la leptospirosi causata da leptospira interrogans sierotipi canicola ed icterohaemorrhagiae.

Validità: quindici mesi

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice ripetibile.

01A14025

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Layerplus»

Estratto decreto R n. 222 del 23 novembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario LAYERPLUS vaccino inattivato in adiuvante oleoso, contro la pseudopeste dei polli e dei tacchini.

Denominazione: il vaccino in questione è ora denominato BIO NEW.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina di produzione della Merial Italia S.p.a., sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101167029.

Composizione: ogni dose di vaccino da 0,5 ml contiene:

principi attivi: virus lentogeno della pseudopeste, ceppo Ulster 2C, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 10^{8} DIE50;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

inattivato: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollastre (da uova, da consumo e da riproduzione), polli da carne, tacchini.

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della pseudopeste aviare.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: diciotto mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

01A14026

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Olvac A+B»

Estratto decreto R n. 223 del 4 dicembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario OLVAC A+B vaccino inattivato contro la pseudopeste aviare, la sindrome calo di deposizione (EDS) e la bronchite infettiva aviare.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. - via Emilia n. 285 - Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Maclodio (Brescia);

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101816027;

10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 101816015.

Composizione: una dose di vaccino contiene:

principio attivo: virus della pseudopeste aviare (malattia di Newcastle) inattivato: $10^{8,5}EID_{50}$, adenovirus dell'EDS inattivato: $10^{7,5}EID_{50}$, virus della bronchite infettiva aviare inattivato: $3\times10^{7,5}$ EID_{50};

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollo.

Indicazioni terapeutiche: profilassi della pseudopeste aviare, della bronchite infettiva e della sindrome del calo di deposizione nei riproduttori e nelle ovaiole.
Tempi di sospensione: nulli.
Validità: ventiquattro mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

01A14028

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovac IBV-IBDV»

Estratto decreto R n. 225 del 4 dicembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica IZOVAC IBV-IBVD, vaccino emulsionato innativato bivalente contro la bronchite infettiva e la malattia di Gumboro.
Titolare A.I.C.: Izo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale sito in Brescia, via Bianchi n. 9 - codice fiscale n. 001291440170.
Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101618015.
Composizione: ogni dose di 0,5 contiene:
virus della bronchite infettiva aviare $3 \times 10^{7,5}$ EID_{50} prima della inattivazione; virus della malattia di Gumboro 10^{16} EID_{50} prima della inattivazione;
eccipienti: sorbitan monoleato 0,037 ml, olio minerale leggero 0,337 ml, sodioetilmercuriosalcilato $50 \mu g$, β-propiolattone tracce.
Specie di destinazione: polli riproduttori.
Indicazioni terapeutiche: prifilassi della bronchite infettiva aviare e della malattia di Gumboro di polli riproduttori dopo che gli animali sono stati preventivamente vaccinati con vaccini vivi attenuati omologhi della bronchite infettiva aviare e della malattia di Gumboro.
Tempi di attesa: nulli.
Validità: ventiquattro mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A14030

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovac NDV-EDS-IBV».

Estratto decreto R n. 226 del 4 dicembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica IZOVAC NDV-EDS-IBV, vaccino emulsionato innativato trivalente contro la pseudopeste aviare, EDS '76 e la bronchite infettiva aviare.
Titolare A.I.C.: Izo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale sito in Brescia, via Bianchi n. 9 - codice fiscale n. 001291440170.
Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101613014.
Composizione: ogni dose di 0,5 contiene:
principi attivi: virus della pseudopeste aviare inattivo $10^{8,5}$ EID_{50} prima della inattivazione; adenovirus EDS '76 10^{8} EID_{50} prima della inattivazione, virus della bronchite infettiva aviare $3x10^{7,5}$ EID_{50} prima della inattivazione;
eccipienti: così come indicato della documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Specie di destinazione: galline ovaiole e polli riproduttori.
Indicazioni terapeutiche: prifilassi della pseudopeste aviare, della sindrome da calo di deposizione (EDS '76) e della bronchite infettiva aviare di galline ovaiole e polli riproduttori dopo che gli animali sono stati preventivamente vaccinati con vaccini vivi attenuati della pseudopeste aviare e della bronchite infettiva aviare.
Tempi di attesa: nulli.
Validità: ventiquattro mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A14031

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fluen-Suivax»

Estratto decreto R n. 227 del 4 dicembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 della specialità medicinale veterinario ad azione immunologica FLUEN-SUIVAX, vaccino inattivato contro l'influenza suina.
Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.
Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Maclodio (Brescia).
Confezioni autorizzate:
flacone da 100 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101818019;
10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 101818021.
Composizione: una dose di vaccino (2 ml) contiene: principi attivi: coltura inattivata di virus dell'influenza suina H1N1:400 U.A., coltura inattivata di virus dell'influenza suina H3N2:400 U.A.; adiuvante, conservante, inattivante: (così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).
Specie di destinazione: suino.
Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva del suino nei confronti dell'influenza.
Tempi di sospensione: nulli.
Validità: dodici mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A14032

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Poulvac Marek HVT».

Estratto decreto R n. 228 del 10 dicembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 della specialità medicinale ad azione immunologica POULVAC MAREK HVT congelato vaccino liquido congelato, contro la malattia di Marek dei polli, contenente Herpes virus vivi di tacchino HVT, ceppo FC-126.
Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 002789304090.
Produttore: stabilimento Fort Dodge Animal Health Inc, sito in Charles City Iowa (USA), con effettuazione delle operazioni di controllo dei lotti per l'Europa da parte della Fort Dodge Animal Health - Weesp (Paesi Bassi).
Confezioni autorizzate: 5 fiale da 1000 dosi cadauna - A.I.C. n. 101476012.
Composizione: per 100 dosi:
principi attivi: herpes virus vivi di tacchino della malattia di Marek, ceppo FC 126, titolo: non meno di 10^{6} UFP;
eccipienti: terreno Eagle (minimum essential medium) 1,5 ml, brodo triptosio fosfato 0,1 ml, siero di feto bovino 0,3 ml, dimetilsulfossido 0,1 ml.
Specie di destinazione: polli.
Indicazioni terapeutiche: vaccinazione di polli sani di un giorno di vita contro la malattia di Marek.
Tempi di sospensione: nulli.
Validità: ventidue mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

01A14033

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovac NDV»

Estratto decreto R n. 230 del 10 dicembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica IZOVAC NDV, vaccino emulsionato inattivato contro la pseudopeste aviare.
Titolare A.I.C.: Izo S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale sito in Brescia, via Bianchi n. 9 - codice fiscale n. 001291440170.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101617013.
Composizione: ogni dose di 0,5 ml contiene:
virus della pseudopeste aviare inattivato $\geq 50\ DP_{50}$;
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Specie di destinazione: galline ovaiole e polli riproduttori.
Indicazioni terapeutiche: profilassi della pseudopeste aviare di galline ovaiole e polli riproduttori dopo che gli animali sono stati preventivamente vaccinati con vaccini vivi attenuati omologhi contro la pseudopeste aviare, ceppi B1 Hitchner e la Sota.
Tempi di attesa: nulli.
Validità: 24 mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A14035

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rinovax»

Estratto decreto R n. 231 dell'11 dicembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica RINOVAX vaccino liofilizzato a virus vivi attenuati contro la rinotracheite infettiva aviare.
Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale n. 00221300288.
Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina di produzione sita in Chignolo Po (Pavia).
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
1 flacone vaccino da 1000 dosi + flacone diluente da 30 ml (somministrazione via oculare) - A.I.C. n. 101188011;
10 flaconi vaccino 1000 dosi cad. + 10 flaconi diluente 30 ml cad. (somministrazione via oculare) - A.I.C. n. 101188023;
flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 101188035;
flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101188047.
Composizione: ogni dose di vaccino contiene:
principi attivi: virus attenuato della rinotracheite infettiva (RTI), ceppo VCO3, con titolo non inferiore a $10^{2.3}$ DITC50;
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti, diluente (flacone 30 ml/1000 dosi vaccino) per la vaccinazione via oculare: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Specie di destinazione: pollastre (da uova, da consumo e da riproduzione) tacchini da carne e da riproduzione.
Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della rinotracheite infettiva dei tacchini e della sindrome della testa gonfia dei polli.
Tempi di sospensione: nulli.
Validità: vaccino non ricostituito: diciotto mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A14036

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Duck Plague».

Estratto decreto R n. 232 dell'11 dicembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione iminunologica NOBILIS DUCK PLAGUE vaccino vivo liofilizzato contro la peste delle anatre.
Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) via Walter Tobagi 7 - codice fiscale n. 01148870155.
Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
flacone da 500 dosi - A.I.C. n. 101914024;
flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101914036.
Composizione: ciascun flacone contiene per dose almeno $10^4 TCID_{50}$ di virus vivo della peste delle anatre, ceppo Utrecht in uno stabilizzante.
La composizione dello stabilizzante per ml (prima della liofilizzazione) è la seguente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Specie di destinazione: anatre.
Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di anatre sane contro la peste delle anatre.
Tempi di sospensione: nulli.
Validità: 24 mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A14037

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac CE+L»

Estratto decreto R n. 219 del 23 novembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBIVAC CE+L vaccino vivo contro il cimurro e l'epatite infettiva e vaccino inattivato contro la leptospirosi del cane.
Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.
Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
scatola 1 flacone Nobivac CE+ 1 flacone Nobivac L - A.I.C. n. 101877025;
scatola 5 flaconi Nobivac CE+5 flaconi Nobivac L - A.I.C. n. 101877013;
Composizione:
ogni flacone di vaccino liofilizzato Novibac CE contiene per dose/animale:
principio attivo: virus del cimurro ceppo Onderstepoort no meno di $10^4 TC1D_{50,}$ adenovirus canino tipo 2 ceppo Manhattan LPV non meno di $10^4 TCID_{50}$ attenuati e coltivati su tessutocoltura;
eccipienti (per 0,5 ml prima della liofilizzazione) così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
ogni flacone di vaccino liquido Nobivac Lepto contiene per dose/animale:
principio attivo: leptospira interrogans sierotipo canicola ceppo Ca-12-00 non meno di 40 PD_{80} hamster e leptospira interrogans sierotipo icterohaemorrhagiae ceppo 820K non meno di 40 PD_{80} hamster in sospensione acquosa.
Specie di destinazione: cani.
Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei cani contro il cimurro, l'epatite infettiva causata dall'adenovirus canino tipo 1 e le infezioni causate dall'adenovirus canino tipo 2 e la leptospirosi causata dalle spirochete sopra menzionate.
Validità: quindici mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice ripetibile.

01A14023

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Soluzione Calcio Fosforo»

Estratto provvedimento n. 232 del 16 novembre 2001

Medicinale veterinario prefabbricato SOLUZIONE CALCIO FOSFORO nella confezione flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100261027.
Titolare A.I.C.: A.C.R.A.F. con sede e domicilio fiscale in Roma - viale America, 70 - codice fiscale n. 03907010585.
Oggetto del provvedimento: richiesta produzione alternativa.
È autorizzata la produzione del medicinale per uso veterinario suindicato anche presso l'officina farmaceutica della ditta Collalto con sede in Parma - Strada Manara, 5/A.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A14038

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Guardian SR iniettabile»

Estratto decreto n. 218 del 19 novembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario GUARDIAN SR INIETTABILE.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Iowa - U.S.A. - 141 East Riverside Drive.

Le operazioni di controllo vengono effettuate presso lo stabilimento della società Fort Dodge Veterinaria S.A. sito in Vall de Bianya-Olot-Girona-Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone moxidectin microsfere+flacone di veicolo da 20 ml e siringa - A.I.C. n. 103186019;

1 flacone moxidectin microsfere+flacone di veicolo da 50 ml e siringa - A.I.C. n 103186021

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

Principio attivo: Moxidectin g 10.

Eccipiente e veicolo: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani di tutte le razze e sesso da 6 mesi di età.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della filariosi cardiopolmonare (D.immitis) nel cane.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A14022

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Shampoo Dog Insecticidal»

Estratto provvedimento n. 233 del 22 novembre 2001

Medicinale veterinario SHAMPOO DOG INSECTICIDAL.

Richiesta di immissione in commercio di una nuova confezione: flacone PVC da 300 ml;

Titolare A.I.C.: Seven Seas Limited, Hedon Road, Hull-England HUE9 5NJ.

Rappresentante per l'Italia: Chifa S.r.l., via Gargano, 15, Milano.

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione: flacone PVC da 300 ml - A.I.C. n. 103282024.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A14039

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clamoxyl L.A.»

Estratto provvedimento n. 234 del 23 novembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinano CLAMOXYL L.A. (amoxicillina triidrato) sospensione iniettabile Long Acting.

Confezioni:

flacone da 50 ml per cani e gatti - A.I.C. n. 100236013;

flacone da 100 ml per bovini, ovini, suini, cani e gatti - A.I.C. n. 100236037;

flacone da 250 ml per bovini, ovini, suini, cani e gatti - A.I.C. n. 100236025.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a. con sede legale e fiscale in S.S. 156, Km. 50 - Borgo S. Michele (Latina), codice fiscale n. 00192900595.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

Si autorizza, per il prodotto indicato in oggetto, l'immissione in commercio di una nuova confezione: flacone da 500 ml A.I.C. n. 100236049 per bovini ovini, suini, cani e gatti.

Produttore: la produzione della nuova confezione sarà effettuata presso l'officina farmaceutica Pfizer Italiana S.p.a. sita in Latina.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A14040

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dolthene»

Estratto provvedimento n. 236 del 23 novembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario DOLTHENE (oxfendazolo) nelle confezioni:

un flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100133053;

un flacone da 50 ml - A I C. n. 100133077.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: modifica regime di dispensazione.

Il regime di dispensazione ora autorizzato per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto è il seguente: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A14042

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clamoxyl L.A.»

Estratto provvedimento n. 235 del 23 novembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario CLAMOXYL L.A. (amoxicillina triidrato) sospensione iniettabile Long Acting.

Confezioni:

flacone da 50 ml per cani e gatti - A.I.C. n. 100236013;

flacone da 100 ml per bovini, ovini, suini, cani e gatti - A.I.C. n. 100236037;

flacone da 250 ml per bovini, ovini, suini, cani e gatti - A.I.C. n. 100236025;

flacone da 500 ml per bovini, ovini, suini, cani e gatti - A.I.C. n. 100236049.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in s.s. 156, km 50 - Borgo S. Michele (Latina), codice fiscale n. 00192900595.

Oggetto del provvedimento: modifica del confezionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

si approva la modifica consistente nel cambiamento del materiale del tappo di gomma dei flaconi del medicinale in oggetto:

da gomma nitrile;

a gomma clorobutile, rivestita internamente con un film di «fluorotec» PTFE.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A14041

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dexa-Tomanol»

Estratto provvedimento n. 237 del 4 dicembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario DEXA-TOMANOL (a base di isopirina, fenilbutazone sale sodico, desametasone cincocaina) nella confezione flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100358011;

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 0889060158.

Oggetto: richiesta riduzione del periodo di validità.

È autorizzata per la specialità medicinale in questione la riduzione del periodo di validità di trentasei a ventiquattro mesi.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A14043

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis Strepsuis»

Estratto decreto n. 229 del 10 dicembre 2001

Medicinale per uso veterinario PORSILIS STREPSUIS vaccino inattivato contro streptococcus nei suini - alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml in vetro - A.I.C. n. 102814011;
flacone da 50 ml in vetro - A.I.C. n. 102814023;
flacone da 100 ml in vetro - A.I.C. n. 102814035;
flacone da 20 ml in PET - A.I.C. n. 102814047;
flacone da 50 ml in PET - A.I.C. n. 102814050;
flacone da 100 ml in PET - A.I.C. n. 102814062.

Composizione: per dose da 2 ml di vaccino: principi attivi: 5% (w/w) di un concentrato inattivato di cellule intere di streptococcus suis, sierotipo 2, ceppo P1/7; eccipienti, adiuvante e diluente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei suini contro i segni clinici dovuti all'infezione da streptococcus suis sierotipo 2.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A14034

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Aurizon»

Estratto decreto n. 235 del 10 dicembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario AURIZON gocce otologiche per cani.

Titolare A.I.C.: Vétoquinol S.A. - Mangy Vernois (Francia), rappresentata in Italia dalla ATI - Azienda terapeutica italiana con sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà, 1.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0124/01/00.

Produttore: nello stabilimento della Vétoquinol S.A., sito in Mangy-Vernois (Francia).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 ml+1 cannula - A.I.C. n. 103269015;
flacone da 20 ml+2 cannule - A.I.C. n. 103269027;
flacone da 30 ml+3 cannule - A.I.C. n. 103269039.

Composizione: per ml:

principio attivo: marbofloxacina 3 mg, clotrimazolo 10 mg, desametasone (come acetato) 0,9 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle otiti esterne sostenute sia batteri sensibili a marbofloxacina che da miceti, in particolare malassezia pachydermatis, sensibili a clotrimazolo.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A14027

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equest»

Estratto provvedimento n. 239 dell'11 dicembre 2001.

Specialità medicinale per uso veterinario EQUEST gel orale per equini nella confezione 1 tubo siringa da 11,5 g gel - A.I.C. n. 102720012.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione nuova confezione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario sopraindicata l'immissione in commercio della seguente confezione:

10 tubi siringa da 11,5 g gel - A.I.C. n. 102720024.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A14044

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cystoreline»

Estratto provvedimento n. 240 del 17 dicembre 2001

Specialità per uso veterinario CYSTORELINE specialità medicinale per uso veterinario.

Confezioni:

flacone da 2 ml - A.I.C. n. 102499023;
flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102499011.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello, 8.

Oggetto del provvedimento: estensione alla specie coniglio, si autorizza l'estensione d'uso alla specie coniglio.

Tempi di attesa: i tempi di attesa per la nuova specie coniglio sono: zero giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A14021

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio-MD-VAC»

Estratto decreto n. 224 del 4 dicembre 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario BIO-MD-VAC, vaccino vivo congelato contro la malattia di Marek nella confezione fiale da 1000 dosi - A.I.C. n. 101819011.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione del prodotto medicinale per uso veterinario suindicato ora autorizzata è la seguente:

una dose di vaccino contiene: colture di herpes virus del pollo ceppo CVI 988 (Rispens). Titolo: non inferiore a 1500 UFP.

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione:

fiale da 2000 dosi - A.I.C. n. 101819023.

Tempi di attesa: i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti: nessuno.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A14029

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetra 200 Premix».

Estratto provvedimento n. 238 del 7 dicembre 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario: premiscela per alimenti medicamentosi OSSITETRA 200 PREMIX.

Richiesta di sostituzione dell'eccipiente con un altro equivalente.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.p.a., viale del commercio n. 28/30 - Carpi (Modena).

Confezioni:

suini, conigli e pesci:
sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102651039;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102651041;

faraone, fagiani, anatre e quaglie:
sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102651054;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102651066.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione (limitatamente agli eccipienti).

Si autorizza per la premiscela medicata indicata in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente: da semola glutinata di mais q.b. a 1000 g a titolo di mais q.b. a 1000 g.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A14045

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata in data 19 gennaio 2001 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

Con ministeriale n. 9PP/81515/AVV-L-45 del 27 novembre 2001 è stata approvata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministrero della giustizia, la delibera assunta dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 19 gennaio 2001, concernente la regolamentazione del periodo di riferimento da prendere a base per il calcolo delle pensioni.

01A13684

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 24 ottobre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali, concernente: «Iscrizione della denominazione "Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 15 novembre 2001).

Al provvedimento citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 20, prima colonna, è da intendersi allegata la sottoriportata scheda riepilogativa della denominazione:

«ALLEGATO

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5
DOP (X) IGP ( )

NUMERO NAZIONALE DEL FASCICOLO: 83

1.Servizio competente dello Stato membro:
nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
tel. 06/4819968 - fax 06/42013126.

2. Associazione richiedente:
2.1) nome: Associazione olivicola A.I.P.O. Verona;
2.2) indirizzo: via Locatelli, 1 - Palazzo dell'Agricoltura - 37122 Verona;
2.3) composizione: produttori e trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: classe 1.5 olio extravergine di oliva.

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2)
4.1) nome: olio extra vergine di oliva «Veneto Valpolicella», «Veneto Euganei e Berici», «Veneto del Grappa»;
4.2) descrizione: olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche:
acidità max 0,60%;
perossidi <= 11 Meq02/Kg;
colore: verde oro da intenso a marcato;
odore: fruttato di media intensità;
sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro;
acido oleico >= 75%.

I suddetti valori variano, ma sempre entro limiti più restrittivi, per ognuna delle menzioni geografiche indicate nel disciplinare di produzione.

Gli altri parametri chimico-fisici sono conformi all'attuale normativa U.E.

4.3) Zona geografica:

La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella», «Veneto Euganei e Berici», «Veneto del Grappa» è situata nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Treviso ed include unicamente la porzione di territorio della regione ove esistono le condizioni pedo-climatiche idonee per lo sviluppo della coltivazione dell'olivo. Le province escluse dalla zona di produzione, Belluno, Venezia e Rovigo, sono caratterizzate da territorio montano la prima, da un'ampia laguna la seconda mentre, la terza provincia, da una bassa pianura padana con forti ristagni d'acqua e quindi da condizioni climatiche sfavorevoli allo sviluppo dell'olivicoltura.

La coltivazione dell'olivo avviene, nella zona di produzione, esclusivamente nei terreni collinari e pedo-collinari.

4.4) Prova dell'origine:

La coltivazione dell'olivo è stata introdotta nel Veneto dai coloni romani, in quanto era costume degli antichi romani assegnare ai soldati parte dei nuovi territori conquistati per coltivarli. Testimonianze storiche certe sono comunque date da documenti del IX secolo dove si citano oliveti nell'area gardesana di Malcesine. Successivamente da tale area la coltura è stata estesa in Valpolicella, Valpantena, Val d'Illasi e in progressiva espansione è giunta alle colline vicentine fino a Pove del Grappa e alle pendici dei colli Berici d Euganei. Dall'epoca dei romani fino ad oggi l'olivicoltura veneta ha subito alterne vicende: da periodi di forte sviluppo a momenti di crisi dovuti sia a motivazioni economico-commerciali che agli effetti del clima, che periodicamente ha provocato la morte di un gran numero di piante a causa delle forti gelate. Dopo la prima guerra mondiale si conosce una forte ripresa della coltura che si accentua sempre più grazie anche ai sostegni economici degli enti locali e ai provvedimenti legislativi.

Le olive provengono da oliveti situati nelle zone di produzione e a tal fine i produttori iscrivono i propri oliveti in un elenco debitamente attivato ed aggiornato. Le operazioni di estrazione dell'olio sono effettuate nell'ambito dello stesso territorio delimitato, da impianti ritenuti idonei ed iscritti in un elenco apposito. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata delle province di Verona, Padova, Vicenza e Treviso.

La struttura di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamati dal disciplinare di produzione per l'iscrizione agli elenchi e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della filiera con lo scopo di identificare in modo adeguato i singoli lotti di prodotto.

4.5) Metodo di ottenimento:

L'olio extra vergine di oliva DOP è prodotto da olive sane, raccolte direttamente dall'albero entro il 15 gennaio di ogni anno.

In particolare la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella» è ottenuta prevalentemente dalle varietà Grignano e Favarol da sole o congiuntamente.

La denominazione di origine protetta «Veneto Euganei e Berici» è ottenuta prevalentemente dalle varietà Leccino e Rasara da sole o congiuntamente.

La denominazione di origine protetta «Veneto del Grappa» è ottenuta prevalentemente dalle varietà Frantoio e Leccino da sole o congiuntamente.

La produzione di olive per ettaro non può essere superiore ai 7.000 Kg/ettaro negli oliveti specializzati con una resa in olio massima del 18%. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari ed originarie del frutto.

4.6) Legame:

Una fortissima testimonianza del legame tra la produzione oleicola e il territorio veneto si ritrova in moltissimi documenti letterari e storici che testimoniano come l'olivo nell'area geografica in questione, accanto ad una importanza economico-produttiva, rappresenti un rilevante motivo paesaggistico. In questa area la denominazione di origine trova la sua più stretta giustificazione, oltre che nella diffusione della coltura, soprattutto in ciò che l'olivicoltura e l'olio in particolare esprimono in termini culturali e socio-economici nelle popolazioni locali. L'importanza economica di questo prodotto nei paesi del Veneto è ricordata, tra l'altro, anche nelle guide di viaggio del secolo scorso. La qualità dell'olio del Veneto e le sue proprietà gastronomiche vengono riportate in opere letterarie del secolo scorso, mentre la tipicità del prodotto veronese viene ribadita già dal '500.

Nella regione, a causa delle condizioni pedoclimatiche sfavorevoli, la coltivazione dell'olivo è possibile solo in determinate zone che corrispondono ai terreni collinari e pedo-collinari dove si può beneficiare della protezione offerta dalle correnti fredde del nord. Si determinano così delle condizioni climatiche che consentono e favoriscono l'espansione della coltura in modo tipico ed originale ed il legame con l'ambiente nasce dalla particolare adattabilità delle varietà alla situazione pedo-climatica.

4.7) Organismo di controllo:

nome: C.S.Q.A. Prodotti Agroalimentari;

indirizzo: via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza).

4.8) Etichettatura:

olio extra vergine di oliva «Veneto Valpolicella» denominazione di origine protetta; «Veneto Euganei e Berici» denominazione di origine protetta «Veneto del Grappa» denominazione di origine protetta.

L'olio extra vergine DOP deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro di capacità non superiore a litri 1.

Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

4.9) Condizioni nazionali:

parte riservata alla commissione,

n. CE:

data di ricevimento del fascicolo integrale:».

02A00009

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651005/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77
L. 1.491